

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 396 DEL 19 DICEMBRE 2016
RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|---------|
| Art. 1 - Il Corpo di Polizia Locale di Venezia | pag. 5 |
| Art. 2 - Funzioni del Sindaco | pag. 6 |
| Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali del Corpo | pag. 6 |
| Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria | pag. 7 |
| Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale | pag. 8 |
| Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza | pag. 8 |
| Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato | pag. 9 |
| Art. 8 - Collaborazione alle attività di Protezione Civile | pag. 9 |
| Art. 9 - Prestazioni speciali effettuate su richiesta di terzi | pag. 10 |

CAPO II° - BANDIERA DEL CORPO E RICORRENZE

| | |
|------------------------------|---------|
| Art. 10 - Bandiera del Corpo | pag. 11 |
| Art. 11 - Festa del Corpo | pag. 11 |
| Art. 12 - Patrono del Corpo | pag. 11 |

TITOLO II° - ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

CAPO I° - ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

| | |
|--|---------|
| Art. 13 - Organico del Corpo | pag. 12 |
| Art. 14 - Attribuzione degli incarichi ed assegnazione del personale nel Corpo | pag. 14 |
| Art. 15 - Personale amministrativo nel Corpo | pag. 15 |
| Art. 16 - Incompatibilità e conflitti d'interesse | pag. 16 |
| Art. 17 - Attribuzioni del Comandante Generale | pag. 17 |
| Art. 18 - Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante | pag. 19 |
| Art. 19 - Attribuzioni dei Dirigenti | pag. 20 |
| Art. 20 - Attribuzioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa | pag. 20 |
| Art. 21 - Attribuzioni dei Responsabili di Unità Operativa Complessa | pag. 21 |

| | |
|---|---------|
| Art. 22 - Attribuzioni degli altri Addetti al coordinamento e controllo | pag. 23 |
| Art. 23 - Compiti degli Istruttori di vigilanza | pag. 23 |
| Art. 24 - Compiti degli Agenti e Assistenti | pag. 24 |

TITOLO III° - REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA E FORMAZIONE

CAPO I° - REQUISITI PER L'ACCESSO

| | |
|--|---------|
| Art. 25 - Requisiti per l'accesso | pag. 25 |
| Art. 26 - Requisiti fisico-funzionali | pag. 28 |
| Art. 27 - Requisiti psico-attitudinali | pag. 32 |
| Art. 28 - Accertamento della capacità tecnica alla guida | pag. 33 |

CAPO II° - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

| | |
|---|---------|
| Art. 29 - Formazione all'accesso | pag. 33 |
| Art. 30 - Formazione ed aggiornamento professionale | pag. 35 |
| Art. 31 - Addestramento fisico | pag. 36 |

TITOLO IV° - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

CAPO I° - NORME DI COMPORTAMENTO

| | |
|---|---------|
| Art. 32 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive | pag. 37 |
| Art. 33 - Facoltà di rivolgersi ai superiori | pag. 38 |
| Art. 34 - Rapporti esterni | pag. 39 |
| Art. 35 - Cura della persona | pag. 40 |
| Art. 36 - Uso dell'uniforme e dell'abito civile | pag. 42 |
| Art. 37 - Saluto | pag. 43 |

CAPO II° - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

| | |
|--|---------|
| Art. 38 - Tipologia e modalità dei servizi | pag. 44 |
| Art. 39 - Orario di lavoro e turni di servizio | pag. 45 |
| Art. 40 - Esenzione dai turni notturni | pag. 47 |
| Art. 41 - Programmazione dei turni | pag. 47 |
| Art. 42 - Ordine di servizio quotidiano | pag. 48 |
| Art. 43 - Presentazione in servizio | pag. 48 |
| Art. 44 - Obbligo di intervento | pag. 48 |
| Art. 45 - Reperibilità | pag. 48 |
| Art. 46 - Servizi a carattere continuativo | pag. 49 |
| Art. 47 - Obblighi del personale a fine servizio | pag. 49 |

| | |
|---|---------|
| Art. 48 - Controlli sui servizi | pag. 50 |
| Art. 49 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento | pag. 50 |
| Art. 50 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti | pag. 51 |
| Art. 51 - Servizi di rappresentanza | pag. 52 |

CAPO III° - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI

| | |
|---|---------|
| Art. 52 - Assenze per malattia o per ragioni non preventivabili | pag. 52 |
| Art. 53 - Assenze per ragioni preventivabili | pag. 53 |
| Art. 54 - Programmazione dei congedi ordinari | pag. 53 |

CAPO IV° - PROCEDURE DISCIPLINARI

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Art. 55 - Attività ispettiva | pag. 55 |
| Art. 56 - Attività anticorruzione | pag. 56 |
| Art. 57 - Azione disciplinare | pag. 56 |

TITOLO V° - DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA

CAPO I° - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E MOBILITÀ INTERNA

| | |
|--|---------|
| Art. 58 - Assegnazione del personale neo assunto | pag. 57 |
| Art. 59 - Assegnazione del personale inidoneo | pag. 57 |
| Art. 60 - Trasferimenti volontari all'interno del Corpo | pag. 58 |
| Art. 61 - Trasferimenti d'ufficio all'interno del Corpo | pag. 58 |
| Art. 62 - Trasferimenti temporanei d'ufficio all'interno del Corpo | pag. 59 |

CAPO II° - MOBILITÀ ESTERNA

| | |
|--|---------|
| Art. 63 - Comandi, distacchi e temporanee assegnazioni | pag. 60 |
| Art. 64 - Fuoriuscita dal Corpo | pag. 60 |

TITOLO VI° - RICOMPENSE

CAPO I° - RICOMPENSE PER IL PERSONALE DEL CORPO

| | |
|--|---------|
| Art. 65 - Riconoscimenti per meriti eccezionali | pag. 62 |
| Art. 66 - Riconoscimenti per lungo ed onorevole servizio | pag. 63 |
| Art. 67 - Riconoscimenti per lungo ed onorevole comando | pag. 64 |
| Art. 68 - Riconoscimenti per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri | pag. 65 |
| Art. 69 - Altri riconoscimenti | pag. 65 |

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I° - PREVIDENZE PER I CADUTI IN SERVIZIO

Art. 70 - Caduti del Corpo pag. 66

CAPO II° - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Art. 71 - Promozione dell'attività fisica pag. 66

Art. 72 - Gruppo sportivo pag. 66

CAPO III° - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 73 - Adesione alle associazioni professionali pag. 67

Art. 74 - Associazione Vigili Urbani pensionati di Venezia pag. 67

CAPO IV° - DISTINTIVI DI GRADO E DI FUNZIONE

Art. 75 - Distintivi di grado pag. 67

Art. 76 - Stemmi di funzione pag. 68

CAPO V° - ACCESSO AGLI ATTI E POTERE SOSTITUTIVO

Art. 77 - Accesso agli atti pag. 68

Art. 78 - Ufficio per l'accesso ai documenti amministrativi pag. 68

Art. 79 - Titolare del potere sostitutivo pag. 69

CAPO VII° - NORME FINALI

Art. 80 - Abrogazioni pag. 69

Art. 81 - Entrata in vigore pag. 69

ALLEGATO A - DISTINTIVI DI GRADO

PAG. 71

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia, erede delle tradizioni del “*Corpo Municipale di Vigilanza*”, istituito l’8 aprile 1858, e del “*Corpo delle Guardie Municipali*”, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia del 17 giugno 1867, svolge le funzioni di polizia locale al servizio delle istituzioni locali democraticamente elette e dei cittadini, per garantire l’ordinata e civile convivenza, il rispetto dei doveri civici da parte dei cittadini garantendo loro l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà di cui sono titolari.

2. Il Comune di Venezia promuove un sistema comunale integrato di sicurezza di cui il Corpo della Polizia Locale costituisce l’articolazione fondamentale e al quale concorre mediante l’espletamento dei propri compiti d’istituto.

3. Per sistema comunale integrato di sicurezza si intende l’insieme delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione anche con la collaborazione dei cittadini, singoli o associati, mettendo in atto tutte le misure necessarie ed idonee a garantire l’ordinata e civile convivenza e la sicurezza urbana nella città storica, in Mestre ed in tutte le altre realtà urbane e rurali in cui si articola il territorio del Comune di Venezia.

4. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia gode di autonomia gestionale in esecuzione delle direttive del Sindaco o dell’Assessore Delegato e nel rispetto delle leggi statali e regionali, dello Statuto del Comune di Venezia, dei regolamenti.

5. L’organizzazione ed il funzionamento del Corpo della Polizia Locale di Venezia sono disciplinate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché dal presente regolamento.

6. Il presente regolamento si conforma ai principi del “Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.

ART. 2

(FUNZIONI DEL SINDACO)

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici e impartisce le direttive sull'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Comandante Generale, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

ART. 3

(FUNZIONI, COMPITI E AMBITI TERRITORIALI DEL CORPO)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione comunitaria, statale e regionale, dallo Statuto, dal presente regolamento e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari, statali, regionali, della Città Metropolitana e del Comune di Venezia nonché di ogni altra fonte normativa vigente, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività del Corpo della Polizia Locale di Venezia è quello del Comune di Venezia, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e/o convenzionata con altri Comuni e di coordinamento con le forze di Polizia.

3. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

- a) esercitare le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la sicurezza urbana, la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
- d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività e di compiti istituzionali del Comune;

- h) assicurare i servizi d'onore richiesti dall'Amministrazione Comunale e fornire la scorta d'onore alla Bandiera del Comune;
- i) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- j) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- k) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;
- l) adempiere alle direttive impartite dal Sindaco ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- m) svolgere opera di prevenzione e di educazione civica, stradale e nautica;
- n) collaborare allo svolgimento delle funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

ART. 4 **(FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA)**

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di Venezia e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa, esercita, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 codice procedura penale e dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, le funzioni di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante, al vice Comandante, ai Dirigenti del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo.

2. Il Comandante Generale è il referente dell'Autorità Giudiziaria e si rapporta in via esclusiva con quest'ultima per riceverne le indicazioni; assume tutte le conseguenti iniziative tese a garantire l'osservanza delle indicazioni ricevute.

3. Il Comandante Generale provvede, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della norme di attuazione del codice di procedura penale, alla individuazione degli uffici e delle unità che costituiscono il servizio di polizia giudiziaria, cui è affidato il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice di procedura penale.

4. Il Comandante Generale comunica al Procuratore Generale presso la Corte d'appello e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della norme di attuazione del codice di procedura penale, il nome e il grado dell'Ufficiale, posizione organizzativa che dirige il servizio di polizia giudiziaria.

5. Il Comandante Generale impartisce all'Ufficiale che dirige il servizio di polizia giudiziaria, ai sensi del comma 4, le direttive indicanti le priorità investigative del Corpo, venendo da quest'ultimo puntualmente e formalmente ragguagliato sullo stato di attuazione delle direttive medesime.

6. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici l'ufficiale che dirige il servizio di polizia giudiziaria, è necessario, ai sensi dell'articolo 14 della norme di

attuazione del codice di procedura penale, ottenere il consenso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

7. Il Comandante Generale, personalmente o per tramite dell'Ufficiale che dirige il servizio di polizia giudiziaria, al fine di prevenire gli aspetti patologici dell'attività di polizia giudiziaria descritti dall'articolo 16 della norme di attuazione del codice di procedura penale, potrà procedere ad attività tese ad accertare possibili o prefigurabili omissioni e ritardi nel riferire la notizia di reato e nell'esecuzione di ordini impartiti dall'autorità giudiziaria. Tale attività potrà riguardare, comunque, ogni aspetto del corretto esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

8. Il Comandante Generale comunica al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, nonché, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, lettera b) della norme di attuazione del codice di procedura penale, il nome e il grado dell'Ufficiale componente della commissione disciplinare. La nomina verrà effettuata con cadenza biennale.

9. Nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia possono essere applicati Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia in ausilio all'attività dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

ART. 5 (FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale del Comune di Venezia (e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa) e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, le funzioni di Polizia Stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
- d) effettuazione di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) effettuazione di servizi finalizzati alla tutela ed al controllo sull'uso della strada.

2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso stradale in genere.

ART. 6 (FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale del Comune di Venezia (e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere

una delle forme associative previste dalla vigente normativa) e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza.

2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

3. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente comma

4. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza è sospesa in caso di collocazione in aspettativa temporanea di un operatore del Corpo.

ART. 7

(COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia esercitano, nel territorio del Comune di Venezia (e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa), le funzioni ed i propri compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

ART. 8

(COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE)

1. Il Corpo di Polizia Locale di Venezia quale struttura permanente operate sul territorio del Comune di Venezia (e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa), collabora con i servizi comunali di Protezione Civile assolvendo, per quanto di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e dai Piani Comunali di Protezione Civile.

2. La Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo, quale struttura permanentemente operativa, costituisce punto di prima gestione delle emergenze e punto di allertamento ed attivazione del sistema comunale di Protezione Civile.

ART. 9

(PRESTAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA DI TERZI)

1. Il Corpo di Polizia Locale di Venezia è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti stabiliti dai commi seguenti.

2. Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d'istituto del Corpo e sono autorizzate su istanza motivata e documentata.

3. Sono prestazioni speciali i servizi di viabilità acquea e terrestre necessari per garantire l'esercizio dell'iniziativa economica privata in condizioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica nonché in modo ordinato e compatibile con la qualità della vita cittadina.

4. Sono prestazioni speciali del Corpo di Polizia Locale di Venezia tra l'altro i seguenti servizi:

- a) la scorta, terrestre ed acquea, a trasporti e mezzi eccezionali;
- b) l'assistenza e la viabilità in occasioni di riprese cinematografiche o televisive;
- c) l'assistenza e la vigilanza in occasione di limitazioni temporanee della viabilità pedonale, veicolare o acquea;
- d) l'assistenza e la vigilanza in occasione delle interdizioni temporanee della circolazione in strade e canali, ed in ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico comunque denominato;
- e) ogni altra attività d'istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica e privata.

5. Il Comandante Generale, compatibilmente con le primarie esigenze d'istituto, con proprio provvedimento dispone in ordine ai tempi e ai modi dell'effettuazione dei servizi richiesti.

6. Il Comandante Generale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, con proprio provvedimento può autorizzare l'utilizzo di personale e mezzi per la partecipazione a riprese cinematografiche o televisive.

7. Le prestazioni speciali possono essere erogate anche a favore di pubbliche amministrazioni richiedenti.

8. Per l'effettuazione delle prestazioni speciali il Comandante Generale, con il proprio provvedimento autorizzativo, può imporre al richiedente limiti e prescrizioni compreso l'impiego di operatori ausiliari di viabilità (movieri) con spese a carico del richiedente stesso.

9. Per le prestazioni speciali di cui ai commi precedenti la Giunta Comunale stabilisce le relative tariffe che sono aggiornate ogni due anni, con provvedimento del Comandante Generale, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nei 24 mesi intercorrenti dalla data della entrata in vigore della precedente variazione.

10. Con la deliberazione della Giunta Comunale, sentite la R.S.U. e le OO.SS. e nel rispetto del vigente C.C.N.L., viene stabilita la quota della tariffa per le prestazioni speciali di cui ai commi

precedenti destinata ad implementare la quota di fondo di produttività del personale appartenente al Corpo.

11. Le prestazioni speciali fornite in favore di appaltatori dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere pubbliche o similari sono gratuite.

CAPO II°

BANDIERA DEL CORPO E RICORRENZE

ART. 10 **(BANDIERA DEL CORPO)**

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia, erede della tradizione del Corpo dei Vigili Urbani di Venezia, ha una propria bandiera costituita dal tricolore italiano con ricamato, nel quarto superiore della banda verde, un leone marciano dorato su campo rosso.

2. La bandiera è insignita di croce di guerra per l'attività del Corpo nella prima guerra mondiale per la difesa di Venezia.

3. Durante le cerimonie ufficiali la bandiera del Corpo è portata da un ufficiale alfiere con il grado di Vice Commissario o Commissario, un ufficiale di scorta con il grado di Vice Commissario o Commissario e da due operatori armati.

ART. 11 **(FESTA DEL CORPO)**

1. La festa del Corpo della Polizia Locale di Venezia ricorre il 17 giugno, anniversario della costituzione del Corpo delle Guardie Municipali di Venezia, avvenuta il 17 giugno 1867, e viene celebrata annualmente con una cerimonia civile organizzata dal Comandante Generale.

2. In occasione della festa del Corpo vengono consegnati, in forma solenne, i riconoscimenti per meriti eccezionali assegnate ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento.

ART. 12 **(PATRONO DEL CORPO)**

1. Il 20 gennaio, in occasione della memoria liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, viene celebrata una santa messa con la partecipazione della rappresentanza ufficiale del Corpo della Polizia Locale di Venezia e della Città.

TITOLO II°

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

CAPO I°

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

ART. 13

(ORGANICO DEL CORPO)

1. La Giunta Comunale, su proposta del Comandante Generale di concerto con il Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale e sentite le organizzazioni sindacali, delibera la dotazione organica e la struttura organizzativa del Corpo di Polizia Locale secondo principi di adeguatezza, efficienza, efficacia ed economicità, tenendo conto che il Comune di Venezia è capoluogo regionale e metropolitano nonché dei seguenti parametri:

- a) numero degli abitanti residenti,
- b) numero di persone che pur non residenti soggiornano di fatto per almeno tre mesi l'anno,
- c) numero degli studenti universitari che soggiornano regolarmente nel territorio comunale,
- d) numero dei pendolari che vengono quotidianamente a lavorare o studiare nel territorio comunale,
- e) estensione e complessità morfologica del territorio,
- f) numero dei centri abitati costituenti il territorio comunale,
- g) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico,
- h) superficie e acquea e sviluppo chilometrico dei canali navigabili, densità e complessità del traffico acqueo,
- i) sviluppo edilizio,
- j) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali,
- k) numero dei turisti soggiornanti in città anche in relazione alle dinamiche stagionali,
- l) numero dei turisti che visitano la città senza soggiornarvi anche in relazione alle dinamiche stagionali,
- m) presenza nel territorio di tre tratte autostradali,
- n) presenza nel territorio di un aeroporto intercontinentale e di un aeroporto di aviazione generale,
- o) presenza nel territorio di un porto commerciale e crocieristico di primo livello diffuso su più siti non contermini,
- p) presenza nel territorio di numerosi insediamenti universitari, pubblici e privati, e di istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- q) presenza nel territorio di due ospedali di livello metropolitano, e di numerose altre strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali, pubbliche e private,
- r) presenza nel territorio di squadre partecipanti a competizioni sportive con grande partecipazione di pubblico,
- s) eventi e manifestazioni culturali con grande partecipazione di pubblico,

t) frequenza visite di autorità nazionali e straniere.

2. La dotazione organica è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla variazione dei parametri di cui al comma 1.

3. La struttura organizzativa del Corpo si articola in:

- A) COMANDANTE GENERALE che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolge le funzioni di responsabile del Corpo;
- B) VICE COMANDANTE, che svolge funzioni vicarie del Comandante Generale, ed è nominato tra i dirigenti assegnati al Corpo;
- C) SETTORI, a cui è preposto un dirigente che assume il grado di Commissario Superiore; i dirigenti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono le più alte funzioni di coordinamento e controllo;
- D) SERVIZI, a cui sono preposti dipendenti di categoria "D" che, se inquadrati nel profilo professionale dell'area della vigilanza, assumono il grado di Commissario Principale o Commissario Capo secondo quanto previsto dal successivo art. 75; i predetti dipendenti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di coordinamento e controllo;
- E) UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE, che possono assumere alternativamente la denominazione di "Ufficio", "Nucleo" o "Sezione", a cui sono preposti dipendenti di categoria "D" che, se inquadrati nel profilo professionale dell'area della vigilanza, assumono il grado di Vice Commissario o di Commissario secondo quanto previsto dal successivo art. 75; i predetti dipendenti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di coordinamento e controllo.

4. All'interno delle Unità Operative Complesse possono essere incardinati dipendenti di categoria "D" che, se inquadrati nel profilo professionale dell'area della vigilanza, assumono il grado di Ispettore, Vice Commissario o di Commissario secondo quanto previsto dal successivo art. 75; i predetti dipendenti coadiuvano i responsabili delle Unità Operative Complesse, svolgono attività di una certa rilevanza e complessità in tutte le funzioni esercitate dal Corpo e ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di coordinamento e controllo.

5. All'interno delle Unità Operative Complesse possono essere incardinati dipendenti di categoria "C" che anteriormente all'attuale inquadramento contrattuale ricoprivano la VI qualifica funzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; i predetti dipendenti che, se inquadrati nel profilo professionale dell'area della vigilanza, assumono il grado di Istruttore e Istruttore Capo secondo quanto previsto dal successivo art. 75; dette figure, appartenenti ad un ruolo ad esaurimento, non rivestono in via permanente funzioni di coordinamento e controllo, ma detengono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria in virtù della competenza tecnica differenziata maturata in regime di vigenza della VI qualifica funzionale.

6. All'interno delle Unità Operative Complesse sono incardinati dipendenti di categoria "C" assunti successivamente all'entrata in vigore dell'attuale inquadramento contrattuale ovvero che anteriormente all'attuale inquadramento contrattuale ricoprivano la V qualifica funzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; i predetti dipendenti che, se inquadrati nel profilo professionale dell'area della vigilanza, assumono il grado di Agente, Agente Scelto, Assistente e Assistente Scelto secondo quanto previsto dal successivo art. 75, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di operatori.

7. Il Comandante Generale definisce almeno annualmente, nei limiti della dotazione organica stabilita dalla Giunta Comunale, e tenuto conto degli obiettivi e delle priorità operative stabilite dal Sindaco con la propria direttiva, la dotazione del personale nelle diverse strutture del Corpo. Il provvedimento del Comandante Generale che stabilisce la dotazione del personale nelle diverse strutture è comunicato alla R.S.U. e alle OO.SS..

ART. 14

(ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEL CORPO)

1. Il Sindaco nomina il Comandante Generale tra i dirigenti di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità fisica, socio economica ed organizzativa del Comune di Venezia.

2. Il Sindaco nomina i dirigenti attribuendo loro un settore del Corpo della Polizia Locale sulla base della struttura organizzativa deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Il Comandante Generale propone al Sindaco il nominativo del dirigente a cui assegnare l'incarico di Vice Comandante tra i dirigenti del Corpo.

4. Sulla base della struttura organizzativa deliberata dalla Giunta Comunale, il Comandante Generale, sentito il Sindaco, provvede con proprio provvedimento comunicato alla R.S.U. e alle OO.SS., ad individuare le posizioni di responsabile di Posizione Organizzativa e di responsabile di Unità Operativa Complessa attribuibili solo a categorie D appartenenti all'area della vigilanza.

5. Il Comandante Generale, sentito il Sindaco, provvede con proprio provvedimento comunicato alla R.S.U. e alle OO.SS., secondo principi di adeguatezza, efficienza, efficacia, economicità e della necessaria periodica rotazione degli incarichi nonché tenendo conto delle attitudini personali, della formazione professionale e culturale posseduta, dell'esperienze professionali maturate e dei risultati ottenuti, alla nomina dei responsabili di Posizione Organizzativa e dei responsabili di Unità Operativa Complessa, che devono essere assegnate, ai sensi del precedente comma 4, al solo personale di categoria D appartenente all'area della vigilanza nel rispetto dei principi procedurali previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

6. Le rimanenti posizioni di responsabile di Posizione Organizzativa e di responsabile di Unità Operativa Complessa, che ai sensi del precedente comma 4, non sono riservate a personale dell'area della vigilanza, sono nominati dai Dirigenti di settore, sentito il Comandante Generale, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

7. Il Comandante Generale, sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, provvede con proprio provvedimento comunicato alla R.S.U. e alle OO.SS., secondo principi di adeguatezza, efficienza, efficacia, economicità e della necessaria periodica rotazione degli incarichi nonché tenendo conto delle attitudini personali, della formazione professionale e culturale ricevuta, dell'esperienze professionali maturate e dei risultati ottenuti, nonché delle disponibilità offerte ai

sensi del comma successivo, alla assegnazione del rimanente personale di vigilanza alle varie strutture e al suo trasferimento.

8. Alla luce della dotazione di personale delle diverse strutture stabilita annualmente dal Comandante Generale, il personale che ne abbia interesse può notificare lo stesso Comandante Generale della propria disponibilità ad essere trasferito nelle strutture che presentino carenze di organico.

9. Il personale di nuova nomina, o giunto al Corpo in mobilità, dovrà essere assegnato ad una Unità Operativa Complessa entro un periodo massimo di dodici mesi, prioritariamente nelle strutture che presentino maggiore carenza di personale rispetto alla programmazione annuale stabilita ai sensi del precedente art. 13, comma 7, del presente regolamento. La relativa assegnazione è comunicata alla R.S.U. e alle OO.SS..

10. Antecedentemente all'assegnazione ad una Unità Operativa Complessa il personale di cui al comma precedente può essere assegnato temporaneamente a diverse strutture del Corpo per un periodo di tirocinio tecnico pratico in alternanza con la frequentazione ai corsi di formazione professionale.

11. Il Comandante Generale, per far fronte a particolari esigenze di servizio, anche sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, può assegnare temporaneamente un dipendente ad una Unità Operativa Complessa diversa da quella di assegnazione, dandone notizia alla R.S.U. e alle OO.SS..

12. Ciascun dipendente, per particolari e motivate esigenze di salute o di famiglia, può chiedere di essere temporaneamente assegnato o trasferito ad una Unità Operativa Complessa diversa da quella di originaria assegnazione. Il Comandante Generale valuta l'accoglimento della richiesta alla luce delle esigenze manifestate e quelle prioritarie del Corpo anche alla luce dei criteri stabiliti dal precedente comma 5, notiziando la R.S.U. e alle OO.SS..

ART. 15 **(PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL CORPO)**

1. Per lo svolgimento di compiti amministrativi, connessi alle proprie funzioni, il Corpo di Polizia Locale di Venezia si può avvalere di personale amministrativo, il quale non compie le attività di cui al precedente art. 3, comma 3, né svolge le funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8 non rivestendo, conseguentemente, le relative qualifiche.

2. Il personale di cui al comma precedente, dipende gerarchicamente dal Comandante Generale e dai Dirigenti, Responsabili di Posizione Organizzativa e di Unità Operativa Complessa secondo la struttura organizzativa in cui sono inquadrati.

3. A detti dipendenti di profilo amministrativo si applicano le disposizioni del presente Regolamento compatibili con il loro particolare status; sono tenuti a mantenere la riservatezza e la segretezza su tutto quanto venissero a conoscenza in ragione della loro attività professionale.

4. Al personale di profilo amministrativo può essere attribuita la responsabilità di Posizioni Organizzative e Unità Operative Complesse che svolgano funzioni logistiche e di

supporto all'attività di polizia e che non rientrino tra quelle individuate con il provvedimento di cui al precedente art. 14, comma 4.

ART. 16 **(INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI D'INTERESSE)**

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale di Venezia non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altra attività di lavoro subordinato o autonomo nonché di impresa, qualora esse siano in conflitto con gli interessi del Comune di Venezia, in relazione alle funzioni svolte dallo stesso appartenente al Corpo.

2. Le attività di cui al comma 1, nonché ogni altra il Comandante Generale accerti essere in conflitto con gli interessi del Comune di Venezia, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale di Venezia e non possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede d'istanza del dipendente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e contestuale autorizzazione a prestare attività lavorativa privata, il Comandante Generale esprime, su richiesta della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, parere che assume carattere vincolante.

4. Gli appartenenti al Corpo possono svolgere incarichi extra istituzionali retribuiti esclusivamente se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità e alle condizioni definite dall'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono esclusi dalla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, ma devono essere preventivamente comunicati alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale e al Comandante Generale per la valutazione dell'assenza d'incompatibilità e conflitti d'interessi, gli incarichi gratuiti e i seguenti incarichi:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

6. Oltre che alle incompatibilità previste dalla normativa vigente non possono essere autorizzati incarichi che hanno o possono avere connessioni con i compiti, obblighi o doveri d'ufficio degli appartenenti al Corpo come ad esempio:

- a) incarichi che si svolgono a favore di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano sede legale o operativa all'interno del territorio del Comune di Venezia (e dei territori degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa) e che pertanto siano sottoposte all'attività di vigilanza, controllo ed eventualmente sanzionatoria da parte della Polizia Locale;

- b) incarichi che si svolgono a favore di soggetti che negli ultimi due anni siano stati fornitori di beni o servizi per il Corpo, relativamente a quelli appartenenti al Corpo che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- c) incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare danno all'immagine del Corpo, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- d) incarichi e attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs.n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- e) incarichi in relazione ai quali, per oggetto, soggetti, modalità, tempistica, situazioni di fatto dei servizi coinvolti, il Comandante Generale rilevi la sussistenza di una situazione di incompatibilità, di un conflitto di interesse, anche solo potenziale o di un possibile pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni attribuite all'appartenente al Corpo;
- f) incarichi non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio o lesivi del decoro del Corpo.

7. La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità va svolta dal Comandante Generale in relazione alle funzioni presentemente svolte ovvero svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo dall'appartenente al Corpo.

8. L'autorizzazione all'espletamento di incarichi extra istituzionali è soggetta ai limiti ed alle procedure statuite nel presente articolo e nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Venezia.

ART. 17

(ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE GENERALE)

1. Al Comandante Generale è attribuita la direzione del Corpo di Polizia Locale di Venezia e di tutte le strutture che in base alla macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia deliberata dalla Giunta Comunale costituiscono la Direzione Polizia Locale.

2. Il Comandante Generale, con qualifica apicale di Direttore, è gerarchicamente sovraordinato agli altri dirigenti assegnati al Corpo e/o alla Direzione.

3. Il Comandante Generale è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate dal Piano Esecutivo di Gestione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia e ne risponde direttamente al Sindaco ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65. È altresì responsabile della gestione delle risorse, umane e strumentali, a lui direttamente assegnate nell'ambito della Direzione.

4. Il Comandante Generale è, inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune di Venezia, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco. A tale scopo partecipa, accompagnando di norma il Sindaco, alle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, costituito ai sensi dell'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

5. Al Comandante Generale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto del Corpo e sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, spetta di:

- a) assicurare l'osservanza delle direttive generali del Sindaco o dell'Assessore delegato, l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dei programmi approvati dagli Organi Comunali e l'attuazione dei provvedimenti legittimamente assunti;
- b) rispondere al Sindaco dei risultati in relazione alle direttive ricevute;
- c) provvedere a tutti i servizi, diurni o notturni, ordinari o straordinari a mezzo di ordini di servizio;
- d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia dello Stato, secondo le intese stabilite dal Sindaco;
- e) curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i responsabili metropolitani (Questore, Comandanti Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza) delle Forze di Polizia dello Stato;
- f) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, delegando a un Dirigente, ad un Responsabile di Posizione Organizzativa o ad un Responsabile di Unità Operativa Complessa la responsabilità della organizzazione e direzione dei singoli servizi, secondo il loro grado di complessità, e organizzando, coordinando e dirigendo personalmente i servizi di maggiore importanza, complessità e delicatezza;
- g) programmare, avvalendosi dei competenti uffici del Corpo, l'attività di formazione ed addestramento di tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia e/o alla Direzione, avendo cura di verificare la validità dell'attività formativa ed addestrativa programmata ed i risultati ottenuti;
- h) rappresentare il Corpo della Polizia Locale di Venezia nelle cerimonie e manifestazioni pubbliche;
- i) rappresentare il Corpo della Polizia Locale di Venezia in occasione di conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, all'interno dell'Amministrazione Comunale o in ogni altra sede, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, anche delegando un Dirigente, un Responsabile di Posizione Organizzativa o un Responsabile di Unità Operativa Complessa, specificando i poteri e i limiti della delega e partecipando personalmente nei casi di maggiore importanza, complessità e delicatezza;
- j) mantenere i rapporti con gli organi di informazione, nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione Comunale;
- k) elaborare le strategie operative del Corpo della Polizia Locale di Venezia, curando personalmente l'approfondimento istruttorio delle problematiche di maggiore rilevanza;
- l) curare, per quanto non di competenza della direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, i rapporti con la RSU e le Organizzazioni Sindacali, supportato dal Dirigente del Settore Risorse Umane del Corpo;
- m) esercitare le funzioni di datore di lavoro del personale e delle sedi del Corpo della Polizia Locale di Venezia;
- n) esercitare i poteri di organizzazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- o) curare ai procedimenti disciplinari relativi ai responsabili di Posizioni Organizzativa, ferme restando le competenze dell'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari dell'Ente;

- p) presiedere la commissione, composta dal Vice Comandante e dal Dirigente del Settore Risorse Umane del Corpo, per l'individuazione dei componenti del Corpo ritenuti meritevoli delle forme di apprezzamento previste dal presente Regolamento;
- q) sovrintendere all'applicazione, da parte del Vice Comandante e dei Dirigenti, delle norme e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
- r) compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dai C.C.N.L., assumendone le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.

ART. 18

(FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE)

1. Il Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale di Venezia è nominato, con le procedure di cui al precedente art. 14, comma 3, del presente Regolamento tra i dirigenti assegnati al Corpo.

2. Il Vice Comandante, nell'espletamento delle sue funzioni che esercita secondo i principi di elevata professionalità, collegialità e lealtà:

- a) coadiuva il Comandante Generale nell'espletamento dei suoi compiti, dirigendo, altresì, il settore a cui è preposto ed è responsabile dei relativi risultati;
- b) partecipa con il Dirigente del Settore Risorse Umane del Corpo alla commissione presieduta dal Comandante Generale per l'individuazione dei componenti del Corpo ritenuti meritevoli delle forme di apprezzamento previste dal Regolamento;
- c) cura la realizzazione dei programmi e degli studi a lui affidati dal Comandante Generale;
- d) cura, unitamente agli altri Dirigenti, l'applicazione, delle norme e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
- e) sostituisce il Comandante Generale nel caso di una sua assenza o impedimento.

3. Il Vice Comandante si rapporta almeno quotidianamente con il Comandante Generale e gli segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza ed inconveniente che interessi il servizio prestato dal Corpo.

4. Il Vice Comandante, articola il proprio orario di lavoro di norma su cinque giorni settimanali, sulla base delle effettive esigenze e delle programmazioni disposte dal Comandante Generale garantendo la propria presenza ogni qual volta essa si renda necessaria nei sabati e nei giorni festivi, compresi gli infrasettimanali, in relazione alla particolare complessità dei servizi previsti ovvero delle esigenze di rappresentanza del Corpo.

ART. 19

(ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI)

1. I Dirigenti assegnati dal Sindaco al Corpo della Polizia Locale di Venezia, dirigono i Settori a cui sono preposti, sono responsabili della gestione delle risorse loro assegnate dal Piano Esecutivo di Gestione, e dell'attuazione delle direttive generali del Sindaco o dell'Assessore delegato, dell'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dei programmi approvati dagli Organi Comunali e dell'attuazione dei provvedimenti legittimamente assunti.

2. I Dirigenti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono le più alte funzioni di coordinamento e controllo di tutto il personale del Corpo assegnato ai Settori loro attribuiti.

3. I Dirigenti, su delega del Comandante Generale, hanno la responsabilità della organizzazione e direzione di singoli servizi con un elevato grado di complessità anche non direttamente connessi al Settore a cui sono preposti, organizzando, coordinando e dirigendo personalmente operazioni di grande importanza, complessità e delicatezza.

4. I Dirigenti si rapportano quotidianamente con il Comandante Generale e gli segnalano le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza ed inconveniente che interessi il servizio prestato dal Corpo.

5. I Dirigenti, articolano il proprio orario di lavoro di norma su cinque giorni settimanali, sulla base delle effettive esigenze operative e delle programmazioni disposte dal Comandante Generale garantendo la propria presenza ogni qual volta essa si renda necessaria nei sabati e nei giorni festivi, compresi gli infrasettimanali, in relazione alla complessità dei servizi previsti.

ART. 20

(ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia di categoria "D" con incarico di "Responsabile di Posizione Organizzativa" svolgono compiti di direzione dei Servizi di Polizia di Prossimità diffusi sul territorio, ovvero di Servizi specialistici di polizia amministrativa in sinergia con altre Direzioni dell'Amministrazione Comunale nonché di supporto all'attività operativa del Corpo o di Controllo Interno e Anticorruzione.

2. I "Responsabili di Posizione Organizzativa", ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono funzioni di coordinamento e controllo di tutto il personale del Corpo assegnato ai Servizi loro attribuiti.

3. I "Responsabili di Posizione Organizzativa", su delega del Comandante Generale, hanno la responsabilità della organizzazione e direzione di singoli servizi con un rilevante grado di complessità anche non direttamente connessi al Servizio a cui sono preposti, organizzando, coordinando e dirigendo personalmente operazioni di rilevante importanza, complessità e delicatezza.

4. La responsabilità di un Servizio affidata ad un categoria "D" con incarico di "Responsabile di Posizione Organizzativa" comporta per il preposto la responsabilità della gestione del personale incardinato nel servizio ed in particolare la concessione delle ferie e dei permessi non riservati alla competenza dei Dirigenti o del Comandante Generale.

5. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” curano la formazione professionale e normativa specifica e l’aggiornamento del personale dipendente anche attraverso i corsi organizzati dall’Ufficio Formazione del Corpo.

6. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” sono altresì responsabili dell’attività delle strutture a cui sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.

7. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” curano la valutazione del personale appartenente ai Servizi a cui sono preposti, sulla base degli elementi forniti periodicamente dai “Responsabili delle Unità Operative Complesse”.

8. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” vistano, prima della trasmissione alla Procura della Repubblica competente, le “comunicazione della notizia di reato” ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, da chiunque materialmente estese, e firmate da un Responsabile dell’Unità Operativa Complessa.

9. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” vigilano sull’utilizzo delle dotazioni e delle attrezzature da parte del personale del Servizio a cui sono preposti.

10. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” assieme al senso della disciplina verso i Superiori e di cortesia verso il colleghi e sottoposti, devono tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l’istituzione di appartenenza, conformemente alle previsioni del codice di comportamento.

11. I “Responsabili di Posizione Organizzativa”, in occasione di manifestazioni e cerimonie, assumano il comando di reparti di formazione.

12. I “Responsabili di Posizione Organizzativa” appartenenti all’area della vigilanza, articolano il proprio orario di lavoro in modo flessibile su cinque giorni settimanali, sulla base delle effettive esigenze operative e delle programmazioni disposte dal Comandante Generale; garantiscono inoltre, a rotazione, il coordinamento dell’attività del Corpo nelle giornate di sabato, domenica e nelle giornate festive infrasettimanali nonché in occasione dei grandi eventi secondo una programmazione disposta dal Comandante Generale.

ART. 21

(ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia di categoria “D” con incarico di “Responsabile di Unità Operativa Complessa”, nell’ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, sono responsabili del regolare funzionamento dell’Unità Operativa Complessa comunque denominata (Ufficio, Nucleo o Sezione) a cui sono preposti, svolgendo, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65, funzioni di coordinamento e controllo di tutto il personale ivi incardinato.

2. I “Responsabili di Unità Operativa Complessa”, su delega del Comandante Generale, hanno la responsabilità della organizzazione e direzione di singoli servizi con un rilevante grado di complessità anche non direttamente connessi al Servizio a cui sono preposti.

3. I “Responsabili di Unità Operativa Complessa” curano, nel dettaglio, l’organizzazione del lavoro ed il coordinamento e controllo del personale loro affidato, garantendo le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi rispetto alle direttive ed alle istruzioni impartite.

4. In particolare i “Responsabili di Unità Operativa Complessa”, nell’ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, esercitano le seguenti attività:

- a) curano l’organizzazione ed il coordinamento e il controllo del personale loro affidato, accertando anche attraverso frequenti ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l’attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
- b) curano, sulla base delle istruzioni normative ed operative ricevute dai superiori gerarchici, l’aggiornamento professionale e normativo del personale loro affidato;
- c) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e che indossi l’uniforme correttamente;
- d) effettuano ispezioni al fine di verificare il corretto utilizzo e la buona conservazione delle dotazioni e delle attrezzature;
- e) forniscono periodicamente ai “Responsabili di Posizione Organizzativa” elementi per la valutazione del personale dipendente;
- f) si rapportano con i comandi territoriali di pari livello delle Forze di Polizia dello Stato;
- g) nell’ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori da cui direttamente dipendono.

5. I “Responsabili di Unità Operativa Complessa” in occasione di manifestazioni e cerimonie, assumono il comando di picchetti o di settori di reparti di formazione, nonché svolgono la funzione di alfiere della Bandiera del Corpo.

6. I “Responsabili di Unità Operativa Complessa” firmano le “comunicazione della notizia di reato” ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, da chiunque materialmente estese, e curano la loro trasmissione alla Procura della Repubblica competente, previa acquisizione del visto da parte del “Responsabile di Posizione Organizzativa” gerarchicamente sovraordinato.

ART. 22

(ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia di categoria “D” privi di responsabilità di struttura concorrono alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati alle strutture di appartenenza.

2. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo nell'ambito delle Unità Operative Complesse in cui sono incardinati, nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, svolgono principalmente i seguenti compiti:

- a) coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi interni ed esterni loro affidati, a supporto tecnico-operativo del personale subordinato e curare altresì che il risultato delle attività svolte corrisponda alle direttive ricevute;
- b) controllare il comportamento in servizio del personale subordinato, verificando anche che sia curato nella persona e che indossi l'uniforme correttamente;
- c) avanzare proposte e suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio;
- d) operare direttamente con adeguati margini di autonomia decisionale e capacità di selezionare le soluzioni operative più opportune, garantendo nel contempo la conoscenza delle concrete situazioni esistenti sul territorio, un contatto più diretto con i singoli cittadini ed una immediata risposta alle problematiche emergenti.

3. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo di cui al presente articolo possono essere chiamati a svolgere mansioni equivalenti che, in quanto tali, sono sempre esigibili.

4. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo, nell'ambito della propria attività di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono materialmente estendere le "comunicazioni della notizia di reato" ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, da sottoporre alla firma del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di appartenenza. È invece esclusa ogni comunicazione diretta con l'autorità giudiziaria, se non da questa direttamente disposta ovvero non giustificata da motivi d'urgenza.

5. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo di cui al presente articolo in occasione di manifestazioni e cerimonie, assumono il comando di picchetti o di squadre nell'ambito dei settori di reparti di formazione.

ART. 23

(COMPITI DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA)

1. Gli operatori di cui al precedente art. 13, comma 5, del presente regolamento svolgono tutti compiti degli Agenti nonché:

- a) curano l'istruzione di pratiche di una certa complessità connesse all'attività di Polizia Locale e che implicano una discreta conoscenza e applicazione di leggi e regolamenti ed autonomia operativa nel rispetto di direttive di massima dei superiori gerarchici;
- b) curano la redazione dei rapporti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- c) coordinano l'attività degli Agenti con cui cooperano e fanno uso di strumentazioni tecniche anche complesse.

2. Gli operatori di cui al comma 1, nell'ambito della propria attività di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono materialmente estendere le "comunicazioni della notizia di reato" ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, da sottoporre alla firma del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di appartenenza. È invece esclusa ogni comunicazione diretta con l'autorità giudiziaria, se non da questa direttamente disposta ovvero non giustificata da motivi d'urgenza.

ART. 24
(COMPITI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI)

1. Gli Agenti e gli Assistenti, di cui al precedente art. 13, comma 6, del presente regolamento, operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e costituiscono un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione Comunale.

2. Gli Agenti e gli Assistenti di Polizia Locale sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia Locale nonché rispetto dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la sicurezza urbana, la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente.

3. Gli Agenti e gli Assistenti di Polizia Locale collaborano tra loro e con i superiori, nel rispetto delle istruzioni e delle direttive ricevute, integrandosi a vicenda in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

4. Gli Agenti e gli Assistenti di Polizia Locale nell'ambito della propria attività di Agenti di Polizia Giudiziaria, possono materialmente redigere le "comunicazioni della notizia di reato" ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, da sottoporre alla firma del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di appartenenza. È invece esclusa ogni comunicazione diretta con l'autorità giudiziaria, se non da questa direttamente disposta ovvero non giustificata da motivi d'urgenza.

TITOLO III°

REQUISITI PER L'ACCESSO

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

E FORMAZIONE

CAPO I°

REQUISITI PER L'ACCESSO

ART. 25

(REQUISITI PER L'ACCESSO)

1. In relazione alle specificità che connotano le funzioni di Polizia Locale, con riguardo alle modalità operative necessarie per la loro esecuzione, che nell'iterazione con i cittadini possono comportare anche situazioni di tensione e di conflitto emotivo, per accedere al Corpo di Polizia Locale di Venezia sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico - attitudinali ulteriori e diversi a quelli ordinariamente richiesti ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale con altro profilo professionale.

2. I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

3. L'accesso al Corpo della Polizia Locale di Venezia mediante qualsiasi procedimento di selezione pubblica a posti di categoria "C" e "D" è subordinato al possesso da parte degli aspiranti dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal vigente regolamento concorsi del Comune:

A) LIMITI DI ETÀ:

- 1) per l'accesso a posti di categoria "C" attraverso procedure concorsuali è richiesta età non superiore ai 30 anni;
- 2) per l'accesso a posti di categoria "C" attraverso procedure di mobilità in ingresso è richiesta età non superiore ai 40 anni;
- 3) per l'accesso a posti di categoria "D", sia attraverso procedure concorsuali che attraverso mobilità in entrata, è richiesta età non superiore ai 55 anni;
- 4) non si applicano le elevazioni previste dalle leggi;

B) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA AD AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA:

- 1) godimento diritti civili e politici;
- 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);

- 3) non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione;
 - 4) non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;
- C) ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:
- 1) diploma di scuola superiore di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario per l'accesso a posti di categoria "C";
 - 2) diploma di laurea triennale nuovo ordinamento, in materie giuridiche, economiche o scienze politiche ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento, in materie giuridiche, economiche o scienze politiche per l'accesso a posti di categoria "D";
- D) NON AVERE PRESTATO SERVIZIO CIVILE AI SENSI LEGGE 8 LUGLIO 1998, N.230, essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi ai sensi dell'art. 15, comma 7, della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230;
- E) ESSERE IN POSIZIONE REGOLARE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA O DI SERVIZIO MILITARE;
- F) ESSERE IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI (PATENTE CAT. B) E, PER I POSTI DI CATEGORIA "CI", DI UNO TRA I SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI:
- 1) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - 2) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore;
- G) DISPONIBILITÀ INCONDIZIONATA AL PORTO DELLE ARMI D'ORDINANZA ED ALLA CONDUZIONE DI TUTTI I VEICOLI E NATANTI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dall'aspirante;
- H) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI come specificati nel successivo art. 26 del presente regolamento;
- I) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI come specificati nel successivo art. 27 del presente regolamento.

4. L'accesso al Corpo della Polizia Locale di Venezia a posti di categoria "C" (Agente di Polizia Locale) può avvenire mediante mobilità interna di personale del Comune di Venezia a tempo indeterminato della medesima categoria "C" appartenente ai profili "amministrativo", "tecnico" e "socioeducativo" (escluso il personale col profilo di Educatore assistente all'infanzia/Educatore Scuola materna) che abbia partecipato all'apposito corso di formazione di almeno 140 ore superando con esito positivo la selezione finale e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ETÀ NON SUPERIORE AI 40 ANNI, e non si applicano le elevazioni previste dalle leggi;
- b) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA AD AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA:
 - 1) godimento diritti civili e politici;
 - 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);

- 3) non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione;
- 4) non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;
- c) ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO CHE CONSENTA L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO;
- d) NON AVERE PRESTATO SERVIZIO CIVILE AI SENSI LEGGE 8 LUGLIO 1998, N.230;
- e) ESSERE IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI (PATENTE CAT. B) E DI UNO TRA I SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI:
 - 1) patente cat. A senza limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - 2) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia, o superiore;
- f) DISPONIBILITÀ INCONDIZIONATA AL PORTO DELLE ARMI D'ORDINANZA ED ALLA CONDUZIONE DI TUTTI I VEICOLI E NATANTI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dall'aspirante
- g) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI come specificati nel successivo art. 26 del presente regolamento;
- h) ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI come specificati nel successivo art. 27 del presente regolamento.

5. Di norma l'accertamento dei requisiti fisico - funzionali e psico-attitudinali viene effettuato da un Collegio sanitario dell'ULSS di Venezia integrato da uno psicologo; il Collegio integrato applica le previsioni degli artt. 26 e 27 del presente regolamento ed ogni altra norma in materia.

6. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, disporre che l'accertamento dei requisiti fisico - funzionali e psico-attitudinali si svolga presso un centro specializzato di una delle Forze di Polizia dello Stato o di una Forza Armata.

7. La verifica del superamento delle prove di efficienza fisica previste dall'art. 26, comma 1, lettera i), è affidata ad una commissione presieduta da un dirigente del Corpo e composta da due appartenenti al Corpo di categoria "D" o "C" preferibilmente in possesso di laurea in scienze motorie o titolo di studio equivalente.

8. L'accertamento della capacità tecnica alla guida di in motociclo o di un motoscafo è affidata ad una commissione presieduta da un dirigente del Corpo e composta da due appartenenti al Corpo di categoria "D" aventi una esperienza almeno decennale rispettivamente in materia di Polizia Stradale e di Polizia della Navigazione ed in possesso da almeno dieci anni il primo di una patente cat. A senza limiti mentre il secondo di abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia, o superiore.

ART. 26

(REQUISITI FISICO - FUNZIONALI)

1. Per l'accesso al Corpo della Polizia Locale di Venezia gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisico – funzionali:

- a) sana e robusta costituzione fisica;
- b) idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio operativo esterno articolato nelle quattro fasce orarie giornaliere;
- c) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- d) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente considerato che è da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali e che sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- e) visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- f) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20 %);
- g) essere esenti dalle imperfezioni e dalle infermità fisiche indicate nel successivo comma 2;
- h) essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica per l'atletica leggera secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 e sue integrazioni e modificazioni;
- i) superare le prove di efficienza fisica previste nei successivi commi 3 e 4, differenziate tra aspiranti di genere maschile e quelli di genere femminile.

2. Sono imperfezioni e infermità fisiche ostative per l'accesso al Corpo della Polizia Locale di Venezia le seguenti:

- a) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- b) disfonie e balbuzie;
- c) otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica;
- d) sordità unilaterale;
- e) ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel;
- f) ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno,

- oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binauricolare superiore al 20%);
- g) deficit uditivi da trauma acustico con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff);
 - h) malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
 - i) malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;
 - j) le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio);
 - k) le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
 - l) i disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - m) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi;
 - n) le patologie del complesso maxillofacciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - o) le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali; rientrano in questo gruppo:
 - 1) mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini;
 - 2) le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale;
 - 3) gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite; la protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
 - p) le infermità dell'apparato neuro – psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
 - q) infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico – nevrosi anche pregresse;
 - r) personalità psicopatologiche ed abnormi;
 - s) epilessia;
 - t) malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
 - u) disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC \geq 30$ Kg/m²) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20$ Kg/m²);
 - v) le endocrinopatie; rientrano in questo gruppo:
 - 1) malattie del sistema ipotalamo – ipofisario;
 - 2) ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene;
 - 3) sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva;
 - 4) feocromocitoma, paraganglioma;

- 5) malattie delle paratiroidi;
- w) i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo:
- 1) glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane);
 - 2) sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta > 5 mg/dl;
 - 3) deficit, anche parziale, di G6PDH;
 - 4) diabete insipido;
 - 5) porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers – Danlos, S. di Marfan;
- x) le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crisi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività; rientrano in questo gruppo:
- 1) la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario;
 - 2) il morbo di Hansen;
 - 3) la sifilide;
 - 4) la positività per HIV;
 - 5) la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
- y) le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb > 11 g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- z) le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- aa) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate; rientrano in questo gruppo:
- 1) soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 <= 800 microgrammi;
 - 2) rinite con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
 - 3) soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;
- bb) le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- cc) le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- dd) i tumori maligni;
- ee) i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- ff) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;
- gg) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i distorsioni della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie; rientrano in questo gruppo:

- 1) lo stato di male asmatico,
- 2) le bronchiectasie,
- 3) le bronchiti croniche,
- 4) l'enfisema,
- 5) la malattia bollosa del polmone,
- 6) il documentato pneumotorace spontaneo recidivante,
- 7) gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali,
- 8) l'obliterazione del seno costofrenico,
- 9) la scissurite aspecifica;

hh) gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;

ii) le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;

jj) le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;

kk) ogni altra imperfezione od infermità che renda il soggetto palesemente non idoneo a svolgere il servizio di Polizia Locale nelle 24 ore giornaliere senza limiti di impiego.

3. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso maschile le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 4'05",
- b) Salto in alto di una altezza di 105 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi,
- c) 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

4. Costituiscono prove di efficienza fisica per i candidati di sesso femminile le seguenti prove da eseguirsi in sequenza:

- a) Corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5'05",
- b) Salto in alto di una altezza di 90 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi,
- c) 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2'00";

5. In caso di non superamento anche di una sola delle tre prove previste dai commi 3 e 4, obbligano gli aspiranti rispettivamente di genere maschile o femminile a ripetere l'intero ciclo di prove secondo la sequenza sopra stabilita. Nel caso che anche nella seconda sessione l'aspirante non superi anche una sola delle tre prove previste dai commi 3 e 4 (anche se diversa da quella non superata nella prima sessione) egli sarà dichiarato non idoneo ed escluso dal proseguo del procedimento selettivo.

6. La mancanza dei requisiti fisico – funzionali comporta la non ammissione dell'aspirante al proseguo del procedimento selettivo.

ART. 27

(REQUISITI PSICO - ATTITUDINALI)

1. Per l'accesso a posti di categoria "C" nel Corpo della Polizia Locale di Venezia, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti psico – attitudinali:

- a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisi od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2. Per l'accesso a posti di categoria "D" nel Corpo della Polizia Locale di Venezia, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti psico – attitudinali:

- a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;
- b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa;
- c) una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un pensiero articolato nonché una idonea capacità di osservazione e memorizzazione;
- d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3. La mancanza dei requisiti psico – attitudinali comporta la non ammissione dell'aspirante al proseguo del procedimento selettivo.

ART. 28
(ACCERTAMENTO CAPACITÀ TECNICA ALLA GUIDA)

1. Gli aspiranti partecipanti ai procedimenti selettivi o di mobilità di cui al precedente art. 25, commi 3 e 4 devono, inoltre, dimostrare l'effettiva capacità alla guida di un motociclo o alla guida di un motoscafo.

2. L'accertamento della capacità tecnica alla guida di motociclo avviene secondo le modalità previste per il conseguimento della patente di categoria A così come previsto dal D.M. 20 maggio 2013 e successive modificazioni e integrazioni

3. L'accertamento della capacità tecnica alla guida di un motoscafo avviene mediante la seguente prova pratica tendente a dimostrare la capacità di controllo del mezzo:

- a) ORMEGGIO E DISORMEGGIO alla riva in presenza di moto ondoso con corrente o vento;
- b) ENTRATA IN CAVANA con almeno n. 4 pali in presenza di moto ondoso con corrente o vento;
- c) RECUPERO D'UOMO A MARE dimostrando assoluta precisione nell'effettuazione della manovra;
- d) NAVIGAZIONE in rio relativamente stretto e trafficato con valutazione di precedenza e segnalazioni, padronanza del mezzo e delle tecniche di manovra;
- e) ESECUZIONE DI NODI: piano, parlato, Savoia, gassa d'amante e margherita.

CAPO II°
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

ART. 29
(FORMAZIONE ALL'ACCESSO)

1. Gli Agenti di Polizia Locale e Ispettori di Polizia Locale assunti a tempo indeterminato, durante il periodo di prova, devono partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione di almeno 180 ore di lezioni teorico-pratiche in aula (e in palestra) e 60 ore di tirocinio presso le strutture del Corpo. La medesima disciplina si applica agli agenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. I frequentanti i corsi di formazione per personale a tempo indeterminato o a tempo determinato sono suddivisi in gruppi di non più di 25 Allievi a cui è preposto un dipendente di cat. D dell'area di vigilanza con funzioni di Tutor nominato dal Comandante Generale.

3. Le lezioni teorico-pratiche di cui al comma precedente sono sviluppate nei seguenti moduli:

- a) ruolo e organizzazione del comune;
- b) il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del comune;
- c) ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale;
- d) organizzazione e funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Venezia;
- e) etica professionale;
- f) codice della strada e teoria della circolazione stradale;
- g) codice della navigazione e disciplina regolamentare della circolazione lagunare;
- h) diritto e procedura penale;
- i) sicurezza urbana;
- j) tecniche operative;
- k) vigilanza commerciale e tutela del consumatore;
- l) vigilanza edilizia;
- m) vigilanza ambientale;
- n) elementi di storia dell'arte e di toponomastica veneziana;
- o) addestramento formale e cerimoniale;
- p) tecnica delle comunicazioni via radio;
- q) comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti.

4. Al termine del percorso di formazione iniziale, gli Allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore formativo sono ammessi alla valutazione finale attraverso una prova con domande a risposta multipla che determinano il 2/3 della valutazione finale stessa e un giudizio motivato da parte del Tutor, anche sulla base delle relazioni dei responsabili delle Unità Operative Complesse ove hanno svolto il tirocinio, di cui al precedente comma 2, che determina il rimanente terzo della valutazione finale.

5. La valutazione finale si intende positiva se corrisponde ad almeno 71 su 100.

6. Il Comandante Generale ha la facoltà di disporre l'ammissione alla valutazione finale degli Allievi che abbiano frequentato almeno il 50% del monte ore formativo con particolare profitto attestato dal Tutor.

7. La mancata ammissione alla valutazione finale o il suo esito negativo comporta il mancato superamento del periodo di prova con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Gli Agenti di Polizia Locale assunti a tempo determinato devono partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione di almeno 60 ore di lezioni teorico-pratiche in aula organizzati sui seguenti moduli:

- a) ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale;
- b) organizzazione e funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Venezia;
- c) codice della strada e teoria della circolazione stradale;
- d) diritto e procedura penale;
- e) sicurezza urbana;

- f) tecniche operative;
- g) elementi di storia dell'arte e di toponomastica veneziana;
- h) tecnica delle comunicazioni via radio;
- i) addestramento formale e cerimoniale.

9. Al termine del percorso di formazione iniziale, gli Allievi Agenti di Polizia Locale a tempo determinato che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore formativo sono ammessi alla valutazione finale attraverso una prova con domande a risposta multipla che determinano il 2/3 della valutazione finale stessa e un giudizio motivato da parte del Tutor, di cui al precedente comma 2, che determina il rimanente terzo della valutazione finale.

10. La valutazione finale si intende positiva se corrisponde ad almeno 71 su 100.

11. Il Comandante Generale ha la facoltà di disporre l'ammissione alla valutazione finale degli Allievi Agenti di Polizia Locale a tempo determinato che abbiano frequentato almeno il 50% del monte ore formativo con particolare profitto attestato dal Tutor.

12. La mancata ammissione alla valutazione finale o il suo esito negativo per un Allievo Agente di Polizia Locale a tempo determinato ha rilevanza disciplinare.

ART. 30 **(FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)**

1. Il Comandante Generale predispone annualmente, con l'ausilio dell'Ufficio formazione del Corpo eventualmente coadiuvato dal Servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, un piano di aggiornamento e formazione professionale di tutto il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia.

2. Il piano di aggiornamento e formazione professionale deve prevedere anche l'addestramento a tiro, nel rispetto della normativa in materia.

3. L'aggiornamento e la formazione sono assicurate mediante atti interni, focus group, riunioni di servizio, lezioni in aula, seminari, giornate di studio ed ogni altra modalità ritenuta idonea.

4. Il Comandante Generale promuove la partecipazione a percorsi di alta formazione a componenti il Corpo che per formazione culturale, esperienze professionali e comportamento personale dimostrino particolare attitudine all'attività formativa e alla docenza. Detto personale, completato il percorso formativo, sarà abilitato alla funzione di istruttore per le attività specifiche del Corpo.

5. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione il Comandante Generale è autorizzato a firmare convenzioni con i centri di addestramento delle Forze di Polizia dello Stato o con centri addestrativi promossi dall'ANCI o da altri Enti Locali, per la realizzazione di particolari percorsi formativi per il personale del Corpo ovvero per l'abilitazione professionale di appartenenti al Corpo da adibire alle funzioni di istruttore.

6. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, professionali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di addestramento formale o di tiro a segno, è obbligatoria e la mancata partecipazione costituisce illecito disciplinare sanzionato come da normativa vigente.

ART. 31 **(ADDESTRAMENTO FISICO)**

1. Il Comandante Generale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. Il Comandante Generale può programmare e organizzare corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive, anche mediante convenzione con i centri di addestramento delle Forze di Polizia dello Stato o con centri addestrativi promossi dall'ANCI o da altri Enti Locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il Comandante Generale può nominare istruttori, per i corsi di cui al comma precedente, appartenenti al Corpo che abbiano compiuto adeguato percorso formativo specifico ovvero in possesso di laurea in scienze motorie o titolo di studio equivalente.

4. Il Comandante Generale può organizzare con cadenza biennale prove di efficienza fisica, differenziate sia tra personale di genere maschile e quello di genere femminile, sia in relazione all'età dei partecipanti. Dette prove sono facoltative ma il loro superamento costituisce elemento positivo per la valutazione del personale del Corpo.

TITOLO IV°

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI VENEZIA

CAPO I°

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 32

(ORGANIZZAZIONE GERARCHICA, ORDINI E DIRETTIVE)

1. L'ordine gerarchico decrescente dei gradi attribuiti agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia da cui dipendono i doveri di subordinazione, è il seguente:
 - a) Comandante Generale,
 - b) Commissario Superiore Vice Comandante,
 - c) Commissario Superiore,
 - d) Commissario Capo,
 - e) Commissario Principale,
 - f) Commissario,
 - g) Vice Commissario,
 - h) Ispettore,
 - i) Istruttore Capo,
 - j) Istruttore,
 - k) Assistente scelto,
 - l) Assistente,
 - m) Agente scelto,
 - n) Agente.

2. L'ordine gerarchico decrescente degli incarichi all'interno del Corpo di Polizia Locale di Venezia da cui dipendono i doveri di subordinazione, è il seguente:
 - a) Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale di Venezia,
 - b) Vice Comandante,
 - c) Dirigente di Settore,
 - d) Responsabile di Posizione Organizzativa responsabile di Servizio,
 - e) Responsabile di Unità Operativa Complessa (Ufficio, Nucleo o Sezione).

3. La posizione gerarchica dei singoli componenti nel Corpo è determinata dall'incarico ricoperto; a parità di incarico dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso grado; a parità di anzianità di servizio nello stesso grado dall'età anagrafica.

4. Ogni appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti dai superiori gerarchici.

5. Qualora l'appartenente al Corpo ritenga che gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti da un superiore gerarchico siano palesemente illegittimi, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, egli è tenuto a darne esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti di legge il superiore che lo ha impartito.

6. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta, anche verbale alla presenza di un testimone, del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. Chi esegue l'ordine rinnovato oralmente lo comunica via radio alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza facendo annotare il nome del superiore, quello del testimone e l'ora.

7. L'appartenente al Corpo, al quale venga impartito un ordine, ancorché scritto, la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, non deve eseguirlo, ma è tenuto a darne informazione immediata ai superiori e in via riservata al Settore Affari Interni.

8. Ove all'esecuzione di un ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l'appartenente al Corpo deve adoperarsi, per quanto possibile, per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizi al servizio. Di quanto posto in essere dovrà informare al più presto il suo superiore, riferendo dei risultati ottenuti e delle conseguenze derivate dal suo intervento.

9. Costituisce violazione dei doveri dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia corrispondere direttamente alle richieste che pervengono da parte degli uffici comunali o degli amministratori, salvo i casi di assoluta necessità o urgenza o di richieste che pervengano personalmente dal Sindaco, in quanto soltanto il Comandante Generale o i suoi delegati possono disporre del personale del Corpo.

10. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia, che avesse ricevuto e corrisposto all'ordine urgente non pervenutogli attraverso la normale via gerarchica, non appena possibile dovrà darne comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza.

ART. 33 **(FACOLTÀ DI RIVOLGERSI AI SUPERIORI)**

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia, per qualsiasi problema inerente l'attività di servizio deve rivolgersi al responsabile dell'Unità Operativa Complessa di appartenenza ed in caso di non soddisfazione, ovvero qualora il problema riguardi i rapporti con il proprio superiore, al responsabile del Servizio in cui è inquadrato.

2. Espletate le procedure di cui al comma 1 con insoddisfazione, ovvero in casi particolarmente gravi, l'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia può rivolgersi, previo appuntamento, direttamente al Comandante Generale, il quale lo riceverà personalmente entro 30 giorni dalla richiesta.

3. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia, per motivi di riservatezza o delicatezza, può consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'Unità Operativa Complessa

di appartenenza che ne rilascia ricevuta e provvede all'inoltro al Responsabile del Servizio, al Responsabile del Settore o al Comandante Generale.

ART. 34 **(RAPPORTI ESTERNI)**

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia, durante il loro servizio, devono:
 - a) tenere un comportamento costantemente improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla cittadinanza e di ottenere la migliore e spontanea collaborazione, astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che risultino di nocimento all'immagine del Corpo e di pregiudizio per la stessa Amministrazione Comunale;
 - b) dimostrare la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini garantendo l'esercizio dei loro diritti, favorendo l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo, secondo le disposizioni generali fornite dal Comandante Generale, a completamento della normativa relativa al diritto di accesso e di informazione nonché di quella a tutela della riservatezza e, in ogni caso, rispettando rigorosamente il segreto d'ufficio;
 - c) rivolgersi al cittadino usando le formule di cortesia usuali;
 - d) dimostrare lealtà e senso della disciplina nei confronti dei superiori gerarchici;
 - e) dimostrare lealtà e cortesia nei confronti dei colleghi e dei subordinati gerarchicamente.

2. Gli appartenenti al Corpo, anche fuori della loro attività di servizio, devono:
 - a) non usare la posizione che ricoprono nell'Amministrazione per ottenere vantaggi che non gli spettino; nei rapporti privati non menzionare né fare altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - b) non rilasciare dichiarazioni che riguardino l'operato del Corpo, fatte salve le comunicazioni e le informazioni di pubblica utilità;
 - c) astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione o del Corpo o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull'operato degli Amministratori, dei superiori o dei colleghi;
 - d) tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

3. Gli appartenenti al Corpo, durante il servizio, non devono:
 - a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
 - b) sedersi o fermarsi a leggere giornali o comunque scostarsi da un contegno dignitoso e professionale;
 - c) allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dall'itinerario assegnato o abbandonare il servizio affidato;

- d) occuparsi dei propri affari o interessi;
- e) fare acquisti o entrare negli esercizi pubblici, a meno che non sia richiesto da motivi di servizio o da imprescindibili necessità;
- f) fare uso di telefoni cellulare o smart-fone non per esigenze di servizio; è consentito l'uso del cellulare personale per brevi telefonate indifferibili e comunque mai durante l'attività operativa;
- g) fumare.

4. Rientra tra i doveri degli appartenenti al Corpo quello di evitare, tranne che per ragioni di servizio, i rapporti con i pregiudicati e con le persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Gli appartenenti al Corpo non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente e/o a titolo di mera amicizia, della redazione di esposti o ricorsi su materie oggetto dell'attività del Corpo.

6. I contatti con i mezzi d'informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante Generale o da un suo delegato, che si avvale per tale l'attività dell'Ufficio Stampa dell'Amministrazione Comunale.

ART. 35

(CURA DELLA PERSONA)

1. Le prescrizioni del presente articolo costituiscono direttiva generale per la disciplina dell'aspetto esteriore del personale del Corpo della Polizia Locale di Venezia. In ogni caso, il personale è tenuto a mantenere un aspetto consono al proprio status, evitando ogni forma di eccentricità.

2. Gli appartenenti al Corpo di genere femminile portano i capelli:

- a) ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale; non devono contenere eccessive quantità di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro;
- b) il taglio non deve essere bizzarro od inusuale;
- c) la lunghezza; anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia;
- d) la lunghezza posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche o camicie; qualora l'operatrice li desideri più lunghi, durante il servizio gli deve raccogliere in una treccia o in una "coda di cavallo", possibilmente all'interno del copricapo. A tal fine possono essere usati sui capelli degli accessori di dimensioni ridotte e di colore tale da risultare poco appariscenti;
- e) il volume dei capelli, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, deve essere sempre contenuto;
- f) quando è indossato il cappellino / basco, i capelli non devono fuoriuscire dal bordo anteriore.

3. Agli appartenenti al Corpo di genere femminile è consentito l'uso moderato di cosmetici (rossetto / cipria – fard / fondo tinta / mascara / ombretto) dai colori tenui, evitando il trucco eccessivo e troppo marcato. È comunque vietata l'applicazione di ciglia e sopracciglia finte. Le mani dovranno essere sempre ben curate e le unghie non dovranno superare la lunghezza del polpastrello; sono vietate unghie finte di qualsiasi genere e forma. Lo smalto per unghie dovrà di norma essere

trasparente ed eccezionalmente sono ammessi i colori naturali e stesi in modo uniforme su tutte le dita di entrambe le mani, evitando l'applicazione della "nail art".

4. Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) il personale femminile appartenente al Corpo può indossare:

- a) un solo anello, non appariscente e non al dito pollice;
- b) un braccialetto di foggia tradizionale intorno al polso sinistro, della larghezza massima di cm 1;
- c) un paio di orecchini (identici) che non siano appariscenti e che comunque non scendano al di sotto del bordo inferiore del lobo dell'orecchio; la forma deve essere sferica o semisferica ed il colore potrà essere dorato, argentato, perlato o brillante; non è consentito usare un solo orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing visibile direttamente o attraverso ogni capo di vestiario;
- d) una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile.

5. Gli appartenenti al Corpo di genere femminile deve indossare la biancheria intima, compreso il reggiseno, con ogni tipo di uniforme; tale biancheria deve essere di tipo e colore tale da non risultare visibile attraverso ogni capo di vestiario.

6. Qualora faccia uso della gonna, il personale femminile appartenente al Corpo deve indossare il collant, sia d'inverno che d'estate, salvo specifiche e temporanee autorizzazioni da parte del medico competente. Il collant dovrà essere semplice, classico e non riportare disegni o ricami. Il colore dovrà essere neutro, ovvero in tinta beige o carne, escludendo eventuali tinte scure (marrone, blu, nero) ad eccezione del caso in cui venga indossata l'uniforme di gala, per la quale è previsto invece l'uso del collant di colore nero.

7. Gli appartenenti al Corpo di genere maschile portano i capelli:

- a) puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale;
- b) in particolare, devono essere sempre corti e/o sfumati sulla nuca e sulle tempie, scoprendo le orecchie;
- c) qualora l'operatore desideri portarli più lunghi, durante il servizio gli deve raccogliere in uno "chignon", all'interno del copricapo;
- d) lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine l'acconciatura, dovranno essere in modica quantità e di colore neutro;
- e) le basette non devono superare in lunghezza l'allineamento con il limite superiore del trago e devono essere conformi, in lunghezza e spessore, al tipo di acconciatura utilizzata; devono avere forma regolare, non a punta.

8. Il personale maschile appartenente al Corpo può portare la barba e i baffi:

- a) essi devono essere ben tagliati, ordinati e di lunghezza non eccessiva o sproporzionata;
- b) la parte del viso non interessata da barba e baffi deve comunque essere ben rasata;
- c) i baffi non devono eccedere la larghezza del viso;
- d) la barba e i baffi devono essere tali da consentire il corretto uso della maschera antigas efficace contro sostanze tossiche e lacrimogene.

9. Oltre alla fede nuziale (o di fidanzamento) gli uomini appartenenti al Corpo possono indossare:

- a) un solo anello, non appariscente e non al dito pollice;
- b) un braccialetto di foggia tradizionale intorno al polso sinistro, della larghezza massima di cm 1;
- c) una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile.

10. Al personale maschile appartenente al Corpo è vietato l'uso di cosmetici (rossetto / cipria – fard / fondo tinta / mascara / ombretto) nonché l'uso di orecchini o di altro tipo di piercing visibile direttamente o attraverso ogni capo di vestiario.

11. Gli appartenenti al Corpo di genere maschile mantengono le unghie ben curate, pulite e tali da non sporgere dal polpastrello del dito; sono vietate le unghie finte di qualsiasi genere e forma nonché l'uso dello smalto.

12. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia di entrambi i sessi in uniforme non possono esibire tatuaggi.

13. Al personale di entrambi i sessi del Corpo è consentito l'uso degli occhiali da vista o da sole, purché di foggia classica (lenti a goccia, ovali, rotonde o rettangolari – montatura metallica o di altro materiale non appariscente per forma o colore o comunque sproporzionata).

14. Agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia di entrambi i sessi è consentito l'uso dell'orologio di forma classica e regolare, con cinturino di colore scuro o in acciaio, nonché l'uso di camicie con polsini doppi e di gemelli, purché questi ultimi siano ispirati a criteri di sobrietà consoni al decoro dell'uniforme.

15. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia sono tenuti al tassativo rispetto delle norme del presente articolo costituendo ogni discrepanza illecito disciplinare ai sensi del vigente ordinamento.

ART. 36 **(USO DELL'UNIFORME E DELL'ABITO CIVILE)**

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia prestano normalmente servizio in uniforme, in conformità alla vigente disciplina regionale.

2. Il personale del Corpo è altresì autorizzato a portare l'uniforme nel percorso casa – lavoro e viceversa nonché in particolari occasioni di carattere personale se preventivamente autorizzato dal Comandante Generale.

3. Il Comandante Generale individua, con proprio provvedimento, il personale permanentemente autorizzato ad indossare l'abito civile in funzione delle particolari attività svolte. Egli può inoltre autorizzare individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito, o per gravi motivi di carattere personale, o per esigenze di sicurezza.

4. Il Comandante Generale, in caso di gravidanza, può autorizzare l'uso di abiti civili su richiesta dell'interessata, al manifestarsi dell'esigenza.

5. Il Comandante Generale, con riferimento al personale giudicato inidoneo al servizio esterno d'istituto, ha facoltà di valutare i casi in cui l'infermità / lesione incida negativamente sul decoro dell'aspetto esteriore nonché autorizzare in modo permanente l'uso dell'abito civile nelle fattispecie in cui si evidenzia un effettivo disagio degli operatori in argomento.

6. Il Comandante Generale, il Vice Comandante, i Commissari Superiori, i Commissari Capi e i Commissari Principali hanno la facoltà di indossare l'abito civile quando lo ritengono necessario per assumere informazioni o per compiere attività di servizio di carattere riservato o delicato. I predetti Dirigenti e Funzionari portano necessariamente l'uniforme in occasione di cerimonie, riunioni o eventi in cui intervengono in forma ufficiale in rappresentanza del Corpo.

7. Il personale autorizzato ad indossare abiti civili in servizi non operativi (come ad es. attività d'ufficio, pubbliche relazioni, etc.), nella scelta dei capi di vestiario e degli accessori (sciarpe, cravatte, fazzoletti, spille, etc.) deve attenersi a criteri estetici di sobrietà, decoro ed eleganza, evitando forme di eccentricità relativamente alla foggia ed agli abbinamenti cromatici.

8. Il personale del Corpo della Polizia Locale di Venezia porta la camicia dell'uniforme ordinaria (e gli altri capi equivalenti delle diverse tipologie d'uniforme) di colore bianco.

9. Per le tipologie di uniforme per le quali esistono varianti stagionali, il Comandante Generale, dispone sull'uso delle suddette varianti in base ai cambiamenti stagionali e a quelli climatici nonché coordinandosi con quanto applicato dalle Forze di Polizia dello Stato nel territorio.

10. In relazione all'unificazione nel blu della versione estiva ed invernale della divisa ordinaria, è facoltà del singolo operatore di indossare, a seconda delle condizioni climatiche, quella ritenuta più confortevole.

11. Tutti coloro che sono addetti al coordinamento e controllo hanno l'obbligo di controllare che il personale dipendente si attenga a dette norme nonché che vesta l'uniforme con cura, senza usare indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro dell'uniforme stessa e di chi l'indossa, oltre che rispettino in modo tassativo le norme sulla cura della persona.

ART. 37 **(SALUTO)**

1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e di rispetto, nonché un modo per dimostrare la professionalità dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia.

2. Il personale del Corpo in uniforme saluta la Bandiera Nazionale, la Bandiera del Comune di Venezia, il Gonfalone di Mestre, le Autorità civili, militari e religiose, il Sindaco, gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali, il Comandante Generale, i superiori gerarchici del Corpo in divisa che devono rispondere nella stessa forma, il cittadino che lo interpella o a cui si rivolge; se in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera personale di riconoscimento.

3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo, mantenendo il polso in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.

4. Il personale che opera negli uffici in uniforme ma privo di copricapo rende il saluto, quando dovuto, alzandosi in piedi ed assumendo la posizione di attenti.

5. Il personale che opera a bordo di veicoli e natanti, ovvero in servizio di scorta, ovvero impegnato nella regolamentazione del traffico o, comunque, materialmente impedito dall'espletamento di compiti di istituto, è dispensato dall'obbligo del saluto.

6. La mancanza del saluto o delle formule di cortesia è perseguita disciplinarmente.

CAPO II°

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 38

(TIPOLOGIA E MODALITÀ DEI SERVIZI)

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Venezia svolgono il servizio esterno con una delle seguenti cinque modalità:

- a) servizio a piedi,
- b) servizio a bordo di velocipede,
- c) servizio a bordo di motocicli e motoveicoli,
- d) servizio a bordo di autoveicolo,
- e) servizio a bordo di natante a remi o a motore.

2. Gli operatori del Corpo svolgono di norma le seguenti tipologie di servizio:

- a) controllo del territorio e polizia di prossimità;
- b) polizia turistica;
- c) regolazione della circolazione pedonale, veicolare e nautica e controllo del traffico;
- d) polizia giudiziaria;
- e) polizia amministrativa delle attività produttive;
- f) polizia amministrativa dell'edilizia e dell'ambiente;
- g) sicurezza urbana;
- h) pronto intervento, in risposta alle segnalazioni e alle richieste pervenute direttamente dai cittadini alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo;
- i) supporto all'attività di soccorso pubblico;
- j) ogni altra attività attribuita al Corpo in forza di legge, regolamento od altro atto dell'Amministrazione Comunale.

3. Le tipologie di servizio di cui ai punti a), b) e c) (limitatamente quest'ultima alla circolazione pedonale e veicolare non complessa) del comma 2 sono svolte, di norma, mediante operatore unico.

4. È facoltà del Comandante Generale, in coerenza con le direttive del Sindaco nonché in relazione alla complessità del servizio da svolgere, delle condizioni di contesto e degli eventuali particolari fattori di rischio, disporre che i servizi di cui al comma 2 siano svolti con pattuglie composte da due o più operatori.

5. Le altre tipologie di servizio sono di norma svolte da pattuglie di due operatori.

6. È facoltà del Comandante Generale, in relazione alla complessità del servizio da svolgere, delle condizioni di contesto e degli eventuali particolari fattori di rischio, disporre che alcuni servizi siano svolti con pattuglie di tre o più operatori ovvero utilizzando più pattuglie contemporaneamente.

ART. 39 **(ORARIO DI LAVORO E TURNI DI SERVIZIO)**

1. Il Corpo di Polizia Locale di Venezia opera ventiquattrore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno compresi i festivi anche infrasettimanali.

2. L'orario di lavoro è organizzato per turni normalmente di sei ore nei quattro quadranti (mattino, pomeriggio, sera e notte). I turni all'interno dei quadranti si articolano di norma come segue:

a) MATTINO: 06.00 – 12.00, 06.30 – 12.30, **07.00 – 13.00**, 07.30 – 13.30, 08.00 – 14.00, 08.30 – 14.30, 09.00 – 15.00*;

b) POMERIGGIO: 12.00 – 18.00, 12.30 – 18.30, **13.00 – 19.00**, 13.30 – 19.30, 14.00 – 20.00, 14.30 – 20.30*, 15.00 – 21.00*;

c) SERA: 17.30 – 24.00**, 18.00 – 00.30**, 18.30 – 01.00**, **19.00 – 01.00**, 19.30 – 01.30, 20.00 – 02.00;

d) NOTTE: 00.00 – 06.00; 00.30 – 06.30, **01.00 – 07.00**, 01.30 – 07.30, 02.00 – 08.00.

N.B.: i turni contraddistinti con * danno diritto al buono pasto da consumarsi al termine del servizio, quelli con ** danno diritto al buono pasto da consumarsi nella pausa obbligatoria di 30' da godersi in relazione alle esigenze del servizio e che viene tolta automaticamente dall'orario effettivamente svolto senza rientro nella propria sede per registrarne l'inizio e la fine.

3. Il personale del Corpo che opera secondo i turni di cui al comma precedente, sulla base delle risultanze del sistema informatico di rilevazione delle presenze (RAP), matura quotidianamente il diritto al recupero dei 10 minuti eccedenti lavorati in considerazione del fatto che, in base al C.C.N.L. il personale turnista deve una prestazione lavorativa di 35 ore settimanali.

4. L'eccedenza oraria maturata ai sensi del comma tre può essere recuperata in un giorno non festivo dal lunedì al venerdì compatibilmente con le esigenze di servizio, preferibilmente a giornata intera, previa autorizzazione del Dirigente o del Responsabile di Posizione Organizzativa responsabile del servizio in cui il dipendente è incardinato.

5. Il Comandante Generale, per esigenze dovute per eventi di particolare rilevanza, di propria iniziativa, sentito il Sindaco, ovvero su richiesta dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, può disporre che il personale preli la propria opera in turni a cavallo dei quadranti ovvero di durata superiore alle sei ore ordinarie. Le eventuali ore eccedenti l'orario ordinario contrattualmente previsto sono compensate come lavoro straordinario o sono recuperate a scelta del dipendente secondo le modalità del precedente comma 4.

6. Le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente dagli operatori per tutto il tempo necessario, anche quando non sia possibile avere ordini superiori, al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata in turno ordinario e non procrastinabile (es. rilevamento incidenti stradali), ovvero in situazioni di emergenza, ovvero altresì in attesa dell'arrivo del collega assegnato al turno successivo quando ciò sia previsto dall'ordine di servizio.

7. Il Comandante Generale, attraverso l'Ordine di servizio quotidiano, organizza il lavoro del personale del Corpo e la sua distribuzione nei quattro quadranti (mattina, pomeriggio, sera e notte) in modo di garantire un'adeguata presenza di personale in relazione alle esigenze della cittadinanza e nel rispetto della disciplina normativa e dei C.C.N.L..

8. Le modalità di espletamento dei servizi sono determinate dal Comandante Generale, di norma attraverso l'Ordine di servizio quotidiano, ovvero attraverso disposizioni di servizio specifiche, temporanee o permanenti.

9. Al personale, salve le ipotesi di cambio sul posto, ai sensi del successivo art. 46, è riconosciuta una flessibilità / tolleranza oraria d'ingresso in servizio di 10 minuti prima o di 10 minuti dopo rispetto all'orario stabilito nell'ordine di servizio. Le conseguenti eccedenze o carenze di servizio prestato rispetto a quanto dovuto con il normale turno di servizio devono essere giustificate nel sistema rilevazione presenze e devono essere compensate all'interno dello stesso meccanismo di flessibilità entro il bimestre successivo.

10. Il personale deve essere operativo (cambiato, armato e in possesso delle necessarie dotazioni) entro 15 minuti dall'orario stabilito nell'ordine di servizio.

11. Il personale deve cessare di essere operativo non prima di 15 minuti dall'orario stabilito nell'ordine di servizio.

12. Al di fuori dei turni esplicitati al comma 2, il personale del Corpo matura il diritto al buono pasto ogni volta svolga un turno di servizio programmato per più di 7 ore di servizio oltre la sosta di 30 minuti per la consumazione del pasto stesso.

13. Per il personale adibito al servizio interno in ufficio, ovvero con limitazioni all'impiego nei servizi esterni o comunque impegnato in particolari servizi potrà farsi luogo ad articolazioni dell'orario di lavoro diverse dalla turnazione.

14. Al personale dell'area amministrativa che opera all'interno del Corpo si applica di norma l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni (comprese le fasce di flessibilità e i rientri settimanali) del rimanente personale del Comune di Venezia; è facoltà del predetto personale concordare con il Comandante Generale articolazioni orarie su sei giorni.

ART. 40
(ESENZIONE DAI TURNI NOTTURNI)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, che abbia almeno 55 anni di età e 30 anni di servizio nel Corpo stesso e che non ricopra incarichi di responsabile di Unità Operativa Complessa, di responsabile di Posizione Organizzativa, può chiedere di essere esentato da prestare normalmente servizio nei turni del quadrante notte, così come identificati dall'art. 39, comma 2.

2. È facoltà del Comandante Generale utilizzare il personale che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 non più di 5 volte l'anno, in occasione di eventi di particolare rilevanza (es. Redentore, Capodanno), in turni del quadrante notte, così come identificati dall'art. 39, comma 2.

3. Al fine di mantenere l'equilibrio nell'organizzazione dei servizi notturni tra le diverse strutture del Corpo, è facoltà del Comandante Generale assegnare il dipendente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 ad una diversa struttura del Corpo con provvedimento motivato.

ART. 41
(PROGRAMMAZIONE DEI TURNI)

1. Il Comandante Generale, sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, con propria disposizione da emanarsi di norma entro il 22 del mese precedente, stabilisce il quadrante d'impiego o l'eventuale riposo degli operatori per ciascun mese. Detta programmazione è comunicata agli operatori, alle OO.SS. e alla R.S.U..

2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Venezia, entro il 14 del mese precedente, hanno la facoltà di rappresentare all'Ufficio Coordinamento Servizi, via e-mail, le eventuali esigenze personali attinenti ai turni di servizio affinché il Comandante Generale ne possa tenerne conto nella programmazione. Entro la stessa data devono presentare le richieste di congedo ordinario, di recupero ex art. 39 del presente regolamento, di permesso studio e per quanto possibile di congedi parentali e congedi ex legge 104/1992.

3. In relazione a particolari esigenze di servizio appalesatesi successivamente alla data di comunicazione della programmazione mensile, il Comandante Generale può disporre, con almeno 72 ore di anticipo, parziali variazioni alla programmazione mensile da comunicarsi agli interessati nonché alle OO.SS. e alla R.S.U..

ART. 42
(ORDINE DI SERVIZIO QUOTIDIANO)

1. Il Comandante Generale emana, supportato dall'Ufficio Coordinamento Servizi e sulla base della programmazione mensile, l'ORDINE DI SERVIZIO QUOTIDIANO nel quale viene indicato per ciascun operatore il turno di servizio assegnato, la tipologia del servizio a cui è adibito e le eventuali istruzioni di dettaglio.

2. L'ordine di servizio quotidiano viene comunicato mediante e-mail a tutte le strutture del Corpo, di norma il secondo giorno antecedente a quello di riferimento.

3. Nell'ordine di servizio quotidiano è individuato il personale inserito nel turno di reperibilità serale e/o notturna ai sensi del successivo art. 45

4. È onere di ciascun operatore informarsi quotidianamente del turno di servizio assegnato il giorno successivo, con le relative disposizioni ed eventuali prescrizioni relative al tipo di divisa da utilizzare.

ART. 43 **(PRESENTAZIONE IN SERVIZIO)**

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia hanno l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo indicato nell'ordine di servizio quotidiano ovvero nell'ordine di servizio speciale, in perfetto ordine nel vestiario previsto, nell'equipaggiamento personale e con l'armamento previsti.

2. È onere di ciascun operatore ritirare per tempo le eventuali dotazioni di reparto previste.

ART. 44 **(OBBLIGO DI INTERVENTO)**

1. Nel rispetto dei doveri connessi alla qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi e dai regolamenti, dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute dai superiori gerarchici.

ART. 45 **(REPERIBILITÀ)**

1. Nell'ordine di servizio quotidiano viene individuata un contingente di appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia da chiamare in servizio in caso di assenza, a qualsiasi titolo, del personale comandato nelle giornate festive e nei turni dei quadranti "sera" o "notte" dei giorni feriali ovvero in caso di calamità naturali in atto e/o gravi e attuali pericoli per la collettività e la sicurezza cittadina quali, esemplificativamente: terremoti, incendi, acque alte codice rosso, precipitazioni nevose di grande entità, alluvioni, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

2. Al personale in reperibilità spetta il trattamento economico previsto nel vigente CCNL.

ART. 46
(SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO)

1. In relazione a particolari esigenze di presidio e vigilanza con carattere continuativo il Comandante Generale può disporre che il personale di più turni si avvicendi con cambio sul posto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, quando viene disposto un servizio a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce i fatti occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modificare le modalità di conduzione del servizio stesso.
3. Il personale montante deve sostituire il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

ART. 47
(OBBLIGHI DEL PERSONALE A FINE SERVIZIO)

1. Al termine del proprio turno di servizio il personale deve succintamente relazionare al Comandante Generale:
 - a) ogni fatto avvenuto durante l'espletamento del servizio;
 - b) in merito all'adempimento delle specifiche disposizioni di servizio;
 - c) in merito all'attività sanzionatoria svolta indicando il numero delle sanzioni contestate e la loro tipologia;
 - d) in merito all'attività di polizia giudiziaria svolta.
2. Qualora nel corso del turno di servizio un operatore rimanesse vittima di un infortunio nell'espletamento del proprio dovere dovrà essere immediatamente redatta una breve relazione illustrante i fatti che hanno originato l'infortunio da trasmettere senza indugio alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo per l'immediata informazione al Comandante Generale.
3. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante Generale ovvero, in sua assenza, dal Commissario più alto in grado al momento presente in Comando ovvero dal Capo Turno della Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, il personale impegnato in un intervento assegnato dalla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo non può cessare dal servizio senza aver completato l'intervento assegnato ovvero senza essere esplicitamente autorizzato dal Capo Turno della stessa Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza.

5. Il Capo Turno della Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza deve comunicare le informazioni rilevanti ai fini del corretto svolgimento servizio e le consegne ricevute al Capo Turno che gli subentra.

ART. 48 **(CONTROLLI SUI SERVIZI)**

1. Il responsabile di Posizione Organizzativa, il responsabile di Unità Operativa Complessa ovvero l'addetto al coordinamento e controllo incaricato di sovrintendere ad uno specifico servizio sono responsabili del personale loro assegnato e devono controllare il buon andamento dell'attività ed il corretto comportamento del personale stesso.

2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce, per via gerarchica, al Comandante Generale ed ai dirigenti dei singoli settori.

3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

4. Sul corretto svolgimento delle mansioni di cui ai commi precedenti, nonché sul rispetto delle eventuali direttive del Sindaco, vigila il Settore Affari Interni, riferendone al titolare dell'azione disciplinare ed in ogni caso al Comandante Generale.

ART. 49 **(TESSERA DI SERVIZIO E PLACCA DI RICONOSCIMENTO)**

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante Generale una tessera personale di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla disciplina regionale in materia, contenente gli estremi del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma, qualora adottato. Al Comandante Generale la tessera personale è rilasciata dal Sindaco.

2. La tessera personale, che ha validità quinquennale, va esibita nel caso sia necessario qualificarsi mentre viene svolta attività operativa in abito civile.

3. Al personale viene assegnata, altresì, la placca pettorale di riconoscimento contenente il logo regionale della Polizia Locale, la denominazione del Corpo Polizia Locale di Venezia e il numero di matricola assegnata al personale all'atto dell'entrata in forza al Corpo.

4. Limitatamente al Comandante, ai Dirigenti, ai responsabili di Posizione Organizzativa nonché i Commissari Capi e i Commissari Principali anche privi di incarico, il numero di matricola è progressivo secondo la posizione gerarchica dell'assegnatario. A tal fine le matricole dall'1 al 20 non vengono assegnate al personale all'atto dell'entrata in forza al Corpo e se attribuite all'atto di entrata in vigore del presente regolamento revocate e sostituita con altra.

5. La placca pettorale può essere esposta in caso di operatività in abito civile al fine di qualificarsi ed essere riconosciuti.

6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comandante Generale lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento della tessera personale di servizio e della placca di riconoscimento.

7. La tessera personale e la placca devono essere prontamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono immediatamente ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

ART. 50

(USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ATTREZZATURE E DOCUMENTI)

1. Il personale del Corpo Polizia Locale di Venezia, nell'utilizzo, nella custodia e nella conservazione di ogni bene o attrezzatura appartenente all'Amministrazione Comunale di Venezia ed assegnata in dotazione di servizio personale o di reparto nonché di ogni bene altrui detenuto a causa e nell'esercizio della funzione, è tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, rispondendo dei danni provocati per la scarsa cura e/o perizia.

2. I principi di cui al comma precedente si applicano anche all'utilizzo dei veicoli e dei natanti di servizio.

3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto e per via gerarchica, al Comandante Generale, specificando le circostanze del fatto.

4. Il Comandante Generale, svolta l'adeguata istruttoria anche con l'ausilio del Settore Affari Interni, qualora ritenga emergere profili di responsabilità erariale in capo all'assegnatario del bene o all'utilizzatore, provvede a redigere rapporto alla Procura Regionale del Veneto presso la Corte dei Conti per i successivi adempimenti di competenza.

5. L'appartenente al Corpo al quale sia stata rilasciata la patente di servizio, si obbliga, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2004, n. 246, a comunicare al Comandante Generale ogni variazione di validità e di conferma della propria patente di guida conseguita ai sensi dell'art. 116 o dell'art. 138 del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni, entro 10 giorni dalla sua effettiva conoscenza, al fine di procedere alla informazione o segnalazione alla Prefettura, come previsto dagli artt. 3, comma 7, e 7 del citato Decreto Ministeriale.

ART. 51

(SERVIZI DI RAPPRESENTANZA)

1. Al Corpo Polizia Locale di Venezia compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti dal Sindaco in occasione delle cerimonie e delle manifestazioni pubbliche.

2. Al Corpo compete la scorta d'onore e il porto del gonfalone / bandiera del Comune di Venezia e del gonfalone della Città di Mestre secondo le indicazioni del Sindaco.

3. Il personale del Corpo partecipa alle cerimonie ed alle manifestazioni pubbliche con propri picchetti, reparti di formazione o rappresentanze e rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale o dai regolamenti

4. Il Comandante Generale individua, con proprio provvedimento motivato da comunicare alle OO.SS. e alla RSU, numero 40 appartenenti al Corpo, di cui 10 che ricoprono almeno il grado di Vice Commissario e 30 che ricoprono il grado di Istruttore Capo o inferiore (appartenenti alla categoria "C") a cui fornire la divisa storica, estiva ed invernale, per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Per il personale individuato dal provvedimento del Comandante Generale lo svolgimento dei servizi in uniforme storica è alternativo allo svolgimento del normale turno di servizio e viene disposto con l'ordine di servizio quotidiano.

6. Il Comandante Generale, con proprio provvedimento, individua l'esatta foggia dell'uniforme storica con riferimento a quella in uso nel "Corpo dei Vigili Urbani di Venezia" negli anni 20 del secolo scorso con collo alla coreana rigido.

CAPO III°

ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI

ART. 52

(ASSENZE PER MALATTIA O PER RAGIONI NON PREVENTIVABILI)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia che per ragioni di salute ritengano di non essere in condizione di prestare servizio ovvero per qualsiasi altra ragione non prevista e non prevedibile non possano presentarsi in servizio lo devono comunicare alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza almeno una ora prima dell'ora indicata dall'ordine di servizio quotidiano per la loro entrata in servizio, indicando la presumibile durata dell'assenza.

2. Nel caso di assenza per malattia gli appartenenti al Corpo devono contestualmente comunicare alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza l'indirizzo di reperibilità per le eventuali visite fiscali.

3. Qualora gli appartenenti al Corpo in malattia si dovessero allontanare dall'indirizzo di reperibilità per visite mediche o prestazioni specialistiche lo devono comunicare alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza con un anticipo di almeno un'ora e producendo successivamente, qualora necessaria, la documentazione conseguente.

4. Gli appartenenti al Corpo devono comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza i giorni di prognosi ed entro i due giorni successivi all'inizio della malattia il numero del certificato medico telematico.

5. Tutte le assenze per malattia, di qualsiasi durata, vanno giustificate con certificato medico.

6. Tutte le cause di assenza non previste e non prevedibili devono essere regolarizzate con l'apposito giustificativo entro due giorni dalla data dell'assenza, allegando l'eventuale documentazione comprovante le ragioni.

ART. 53 **(ASSENZE PER RAGIONI PREVENTIVABILI)**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia che intendano non presentarsi in servizio per ragioni diverse da quelle dell'art. 52, devono presentare richiesta di autorizzazione al responsabile di Posizione Organizzativa da cui dipendono gerarchicamente entro il 14 del mese precedente alla data dell'assenza preventivata.

2. Il responsabile di Posizione Organizzativa, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente deve valutarla entro le 24 ore successive e qualora intenda autorizzare l'assenza deve immediatamente notiziarne l'Ufficio Coordinamento Servizi affinché il Comandante Generale possa tenerne conto nella programmazione.

3. Alla stessa disciplina del comma 1 sono soggette le richieste di congedo ordinario, di recupero ex art. 39, comma 4 del presente regolamento, di permesso studio e per quanto possibile di congedi parentali e congedi ex legge 104/1992.

4. Eccezionalmente gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Venezia, per assenze non superiori ai due giorni, possono presentare richiesta di autorizzazione al responsabile di Posizione Organizzativa da cui dipendono gerarchicamente almeno 6 giorni prima della data d'inizio dell'assenza richiesta.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il responsabile di Posizione Organizzativa, ricevuta la richiesta deve valutarla entro le 24 ore successive e qualora intenda autorizzare l'assenza deve immediatamente notiziarne l'Ufficio Coordinamento Servizi affinché ne tenga conto nell'ordine di servizio quotidiano.

ART. 54 **(PROGRAMMAZIONE DEI CONGEDI ORDINARI)**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia devono presentare le loro richieste di programmazione dei turni di ferie entro il 15 gennaio di ciascun anno per il periodo 1 marzo – 28 (29 se anno bisestile) febbraio dell'anno successivo all'Ufficio Coordinamento Servizi i per il tramite del responsabile di Posizione Organizzativa da cui dipendono gerarchicamente. Tale richiesta prevedrà almeno 14 giorni naturali e continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

2. Il Comandante Generale, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dal personale, predisporre con l'ausilio dell'Ufficio Coordinamento Servizi e Grandi Eventi, entro il 15 febbraio di ciascun anno, la programmazione dei turni di ferie per il periodo 1 marzo – 28 (29 se anno bisestile) febbraio dell'anno successivo.

3. Nella programmazione dei turni di ferie il Comandante Generale deve tenere conto dei seguenti parametri:

- a) non può essere programmata la concessione delle ferie a più del 25% percento della forza di ciascuna Unità Operativa Complessa in cui si articola il Corpo, tenuto conto dell'effettiva forza assegnata in virtù delle riduzioni per part-time in ciascun giorno della settimana;
- b) nel periodo 1 giugno – 30 settembre deve essere garantito a ciascun appartenente al Corpo almeno 14 giorni naturali e continuativi di ferie;
- c) non possono essere programmate ferie nei 20 giorni antecedenti il mercoledì delle ceneri, eccezion fatta per il personale inidoneo al servizio esterno;
- d) nel periodo tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dell'anno successivo non possono, di norma, essere concessi periodi di ferie superiori ai 5 giorni consecutivi in modo di garantire a più dipendenti possibili di fruire ferie il giorno di Natale alternativamente al giorno di Capodanno;
- e) per il personale dell'Unità Operativa Complessa competente sul territorio del Lido di Venezia non può essere concesso il periodo di ferie estive in concomitanza con lo svolgimento della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica;
- f) nella programmazione dei turni dovrà essere assicurata priorità ai genitori di bambini fino ai 14 anni di età;
- g) i responsabili di Unità Operativa Complessa si turnano tra di loro all'interno del servizio in modo di garantire il godimento del congedo ordinario a non più di un terzo contemporaneamente arrotondato per eccesso;
- h) i responsabili di Posizione Organizzativa si turnano tra di loro in modo di garantire il godimento del congedo ordinario a non più di un terzo contemporaneamente;
- i) il Comandante Generale si alterna nel congedo ordinario con il Vice Comandante e con gli altri dirigenti in modo da garantire la presenza di un dirigente costantemente in servizio o reperibile nei giorni festivi.

4. Le richieste di ferie, sulla base della programmazione predisposta dal Comandante Generale devono essere presentate dagli appartenenti al Corpo al responsabile di Posizione Organizzativa da cui dipendono gerarchicamente entro il 14 del mese precedente alla data di inizio del periodo di congedo.

5. I responsabili di Posizione Organizzativa ricevuta la richiesta di cui al comma precedente deve immediatamente notiziarne l'Ufficio Coordinamento Servizi affinché il Comandante Generale ne possa tenerne conto nella programmazione; unitamente alle richieste conformi alla programmazione saranno trasmesse le eventuali richieste non conformi alla programmazione annuale che potranno essere accolte tenuto conto dei criteri di cui al comma 3.

6. In relazione di eccezionali esigenze di servizio il Comandante Generale può negare le ferie in determinati periodi dell'anno ovvero di revocare le ferie già concesse qualora si cumulassero con ulteriori assenze (per malattie o altre motivazioni) tali che risulti assente più del 40% della forza del Corpo.

7. Il personale del Corpo di Polizia Locale di norma programma di usufruire la totalità delle ferie nel rispetto delle norme del CCNL in vigore e delle altre disposizioni interne..

8. Il Comandante Generale, nel caso di mancato rispetto del principio di cui al 7, può disporre in applicazione dell'art.2109 del codice civile, la collocazione in ferie del personale del Corpo in relazione alle esigenze operative del Corpo stesso.

CAPO IV°

PROCEDURE DISCIPLINARI

ART. 55 **(ATTIVITÀ ISPETTIVA)**

1. Personale del Settore “Affari interni” svolge attività ispettiva per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e degli ordini emanati dal Comandante Generale compreso l'ordine di servizio quotidiano, sulla base di un programma concordato mensilmente con il Comandante Generale, tenuto conto delle eventuali direttive del Sindaco.

2. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui al comma 1 verifica in particolare quanto previsto dagli artt. 20 commi 2, 4, e 9, 21 comma 4, 22 comma 2, 23, 24, 32 comma 6, 34, 35, 36, 37, 44, 48 comma 4.

3. Dell'attività ispettiva svolta il Settore “Affari interni” relaziona ai responsabili dell'azione disciplinare e in ogni caso al Sindaco e al Comandante Generale.

4. Nel caso di danneggiamenti ai beni dell'Amministrazione Comunale o smarrimento degli stessi il personale del Settore “Affari interni” svolge attività istruttoria al fine di verificare l'emergere di profili di responsabilità erariale in capo al consegnatario del bene o dell'utilizzatore, relazionandone al Sindaco e al Comandante Generale.

5. Degli esiti dell'attività ispettiva e degli eventuali provvedimenti disciplinari conseguentemente assunti il Comandante Generale notizia tempestivamente il Sindaco.

ART. 56 **(ATTIVITÀ ANTICORRUZIONE)**

1. Il personale del Servizio “Affari interni” verifica in modo riservato ogni segnalazione e gli eventuali esposti sul comportamento del personale del Corpo della Polizia Locale di Venezia, con particolare riferimento ai delitti previsti dal Libro II°, Titolo II°, Capo I° del Codice Penale.

2. Dell'esito dell'attività svolta ai sensi del comma 1 il Settore “Affari interni” riferisce al Comandante Generale, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e al Sindaco nonché, se del caso, ai titolari dell'azione disciplinare.

3. La trasmissione delle eventuali informative alla Procura della Repubblica di Venezia è a firma del Comandante Generale e del Responsabile del Settore o suo delegato.

4. Il Comandante Generale da, inoltre, disposizioni per l'attuazione alle previsioni del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e del "Programma per la trasparenza e l'integrità" riguardanti il Corpo della Polizia Locale di Venezia.

ART. 57 **(AZIONE DISCIPLINARE)**

1. Titolare dell'azione disciplinare nei confronti del Comandante Generale, del Vice Comandante e dei dirigenti del Corpo della Polizia Locale di Venezia è il Direttore Generale del Comune di Venezia.

2. Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei responsabili di Posizione Organizzativa è il Comandante Generale.

3. Titolari dell'azione disciplinare nei confronti del personale del Corpo, eccezion fatta per i responsabili di Posizione Organizzativa, è il Dirigente del Settore Risorse Umane del Corpo.

4. Resta ferma la competenza disciplinare dell'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari dell'Ente costituito presso la Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale sulla base del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V°

DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA

CAPO I°

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E MOBILITÀ INTERNA

ART. 58

(ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEO ASSUNTO)

1. Il personale neo assunto viene assegnato temporaneamente dal Comandante Generale per un periodo massimo di dodici mesi nelle diverse strutture del Corpo di Polizia Locale di Venezia in modo da svolgere un tirocinio tecnico – pratico che consenta di valutare le attitudini specifiche prima dell’assegnazione definitiva ad una Unità Operativa Complessa.

2. Il Comandante Generale, ricevuti dai responsabili di Posizione Organizzativa e dai responsabili delle Unità Operative Complesse gli elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal personale neo assunto nonché tenuto conto delle preferenze segnalate dagli interessati, dispone l’assegnazione di ciascun agente neo assunto ad una Unità Operativa Complessa del Corpo.

ART. 59

(ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE INIDONEO)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia riconosciuto, con certificazione del Medico Competente, totalmente inidoneo permanentemente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell’area della vigilanza, è cambiato di profilo professionale con provvedimento del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale e reinquadrato, su conforme parere del Comandante Generale, tra il personale amministrativo del Corpo.

2. Qualora il Comandante Generale esprima parere negativo all’assegnazione di un operatore inidoneo ai sensi del primo comma tra il personale amministrativo del Corpo, tale operatore è assegnato ad altra Direzione del Comune di Venezia.

3. Gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, inidonei totalmente ma temporaneamente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell’area della vigilanza, vengono sospesi da tutte le qualifiche di polizia per l’intera durata dell’inidoneità e assegnati a mansioni di tipo amministrativo con provvedimento del Comandante Generale.

4. Per gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, inidonei parzialmente ma permanentemente al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell’area della vigilanza il Comandante Generale verifica la compatibilità dell’inidoneità accertata con la proficua permanenza nel Corpo e qualora valuti che non ci siano margini per un utile impiego all’interno del Corpo propone al Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale il reinquadramento degli operatori parzialmente ma permanentemente inidonei alle mansioni dell’area

della vigilanza nell'area amministrativa e la loro destinazione ad altra Direzione del Comune di Venezia.

5. Per gli operatori del Corpo riconosciuti, con certificazione del Medico Competente, temporaneamente e parzialmente inidonei alle mansioni dell'area della vigilanza, il Comandante Generale dispone la loro applicazione per la durata dell'inidoneità ad una Unità Operativa Complessa ove possano svolgere proficuamente la loro attività.

ART. 60

(TRASFERIMENTI VOLONTARI ALL'INTERNO DEL CORPO)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può presentare motivata domanda di mobilità all'interno del Corpo stesso verso Unità Operative Complesse che presentino carenze rispetto al fabbisogno teorico annuale stabilito dal Comandante Generale, comunicato alle OO.SS e alla RSU entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Nel caso di ristrutturazioni della struttura organizzativa del Corpo, una volta effettuata la riassegnazione di tutto il personale ai sensi dell'art. 14, comma 5 del presente regolamento, ovvero di immissione in servizio di un numero di operatori neo assunti superiore al numero degli operatori che andranno in quiescenza entro l'anno solare, il Comandante aggiorna il fabbisogno teorico annuale dandone notizia alle OO.SS. e alla RSU.

3. Il Comandante Generale valuta le richieste pervenute ai sensi del precedente comma 1 entro 30 giorni dalla domanda, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attitudini dimostrate dai dipendenti e loro esperienze professionali;
- b) possesso delle competenze specifiche richieste per la struttura ove viene richiesto il trasferimento;
- c) gravi esigenze di cura ed assistenza, debitamente certificate, nei confronti di familiari conviventi ovvero residenti nel territorio comunale di Venezia o nei Comuni limitrofi;
- d) esigenza di cura di figli minori di 14 anni;
- e) anzianità di servizio nel Corpo di Polizia Locale di Venezia;
- f) tempo di percorrenza dal domicilio del dipendente alla sede di lavoro.

ART. 61

(TRASFERIMENTI D'UFFICIO ALL'INTERNO DEL CORPO)

1. Il Comandante Generale può disporre trasferimenti d'ufficio verso Unità Operativa Complesse che presentino carenze rispetto al fabbisogno, sulla base delle competenze possedute dai dipendenti, delle attitudini da loro dimostrate nonché delle loro esperienze professionali e tenuto conto, per quanto possibile, delle loro:

- a) gravi esigenze di cura ed assistenza, debitamente certificate, nei confronti di familiari conviventi ovvero residenti nel territorio comunale di Venezia o nei Comuni limitrofi;

- b) esigenza di cura di figli minori di 14 anni;
- c) anzianità di servizio nel Corpo di Polizia Locale di Venezia;
- d) tempo di percorrenza dal domicilio del dipendente alla sede di lavoro.

2. Il Comandante Generale, prima di disporre un trasferimento d'ufficio, convoca l'operatore interessato al provvedimento per sentire le sue eventuali osservazioni.

3. Il Comandante Generale, in presenza di situazioni di fatto che compromettano il prestigio del Corpo di Polizia Locale di Venezia e/o la funzionalità dell'Unità Operativa Complessa e/o del Servizio di appartenenza, può disporre il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale di un appartenente al Corpo; tale trasferimento ha natura organizzativa e non disciplinare.

ART. 62

(TRASFERIMENTI TEMPORANEI D'UFFICIO ALL'INTERNO DEL CORPO)

1. Nel caso di esigenze temporanee di potenziamento di Unità Operative Complesse del Corpo, il Comandante Generale può disporre trasferimenti d'ufficio tenendo conto delle competenze possedute dai dipendenti, delle loro caratteristiche professionali, preferendo, a parità di competenze e caratteristiche professionali, i dipendenti con minore anzianità di servizio e considerando, per quanto possibile, la distanza tra il domicilio e la sede di lavoro e tenendo conto delle eventuali richieste presentate.

2. I trasferimenti temporanei avranno una durata minima di sette giorni e non dovranno superare la durata di giorni 90, prorogabili per altri 90, salvo diversi accordi tra il dipendente e il Comandante Generale.

3. Il Comandante Generale, prima di disporre un trasferimento d'ufficio, sente, anche telefonicamente, l'operatore interessato dandone atto nel provvedimento.

4. I trasferimenti vengono comunicati almeno 72 ore prima dell'attuazione al personale interessato, alle OO.SS. e alla RSU, salvo imprescindibili esigenze di servizio che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

CAPO II°

MOBILITÀ ESTERNA

ART. 63
(COMANDI, DISTACCHI E TEMPORANEE ASSEGNAZIONI)

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il distacco ed il comando presso altri enti, anche temporanei, di operatori del Corpo di Polizia Locale di Venezia sono consentiti soltanto quando i compiti attribuiti ineriscono alle funzioni di Polizia Locale e venga mantenuto il rapporto gerarchico – disciplinare del Corpo.

2. Gli operatori del Corpo possono essere assegnati, comandati o distaccati presso altri uffici, servizi od organi del Comune solo temporaneamente ed in via eccezionale.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Comandante Generale, prima di esprimere il proprio parere vincolante ai provvedimenti del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale ovvero prima di assumere i propri provvedimenti, convoca l'operatore interessato al provvedimento per sentire le sue eventuali osservazioni.

4. Sono vietati altresì l'assegnazione, il comando od il distacco di operatori del Corpo per mansioni esecutive, quali quelle di pilota, autista, corriere, messo o simili.

5. Il Comandante Generale, con l'assenso dell'operatore interessato, può disporre, in relazione a particolari esigenze, la temporanea applicazione di un appartenente al Corpo, fino a un massimo di dodici mesi, presso gli Organi del Comune.

6. Dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 5 sono notiziate le OO.SS. e la RSU.

7. Durante i periodi di assegnazione, comando o distacco, compreso i periodi di temporanea applicazione, presso altri uffici, servizi od organi del Comune all'operatore non spetta l'indennità di vigilanza.

ART. 64
(FUORIUSCITA DAL CORPO)

1. È ammessa la fuoriuscita dal Corpo di Polizia Locale di Venezia con conseguente reinquadramento nel profilo amministrativo del seguente personale:

- a) personale dichiarato totalmente e permanentemente inidoneo, con certificazione del Medico Competente, al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell'area della vigilanza;
- b) personale dichiarato parzialmente ma permanentemente inidoneo, con certificazione del Medico Competente, al servizio esterno e conseguentemente a tutte le mansioni dell'area della vigilanza che il Comandante Generale valuti non proficuamente impiegabili all'interno del Corpo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del presente regolamento;
- c) personale che ne faccia richiesta nei limiti e con i criteri dei commi successivi.

2. Il numero dei cambi di profilo viene annualmente definito con provvedimento del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale di concerto con il Comandante Generale, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, fino ad un massimo di 5 cambi per ciascun anno.

3. Nel numero dei cambi di profilo sono ricompresi i dipendenti dichiarati permanentemente inidonei, ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), fino alla concorrenza massima del 50% del contingente stabilito (arrotondato per eccesso). Qualora il numero degli inidonei sia superiore alla quota prevista per l'anno, si procederà ugualmente al cambio profilo ma la quota in eccesso sarà defalcata dal contingente dell'anno successivo.

4. Le richieste di cambio profilo presentate dal personale del Corpo saranno valutate con i seguenti criteri di priorità:

- a) personale a cui sia riconosciuto obiettore di coscienza (personale obiettore ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ovvero personale di genere femminile assunto in data anteriore al 30 marzo 1986 che esprima la propria obiezione di coscienza all'assegnazione dell'arma);
- b) anzianità di servizio nel Corpo di Polizia Locale di Venezia;
- c) età anagrafica.

5. Il Comandante Generale pubblica annualmente, di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'avviso per la presentazione delle domande per la fuoriuscita volontaria dal Corpo, notiziando dei posti disponibili nel contingente in relazione alle fuori uscite del personale inidoneo.

6. Il personale interessato deve presentare la propria domanda di norma entro il successivo 20 novembre.

7. L'istruttoria è svolta dal Settore "Risorse Umane" del Corpo di norma entro il successivo 5 dicembre, data in cui il Comandante Generale rende nota la graduatoria provvisoria delle fuori uscite dal Corpo, notiziando il personale interessato, le OO.SS. e la RSU.

8. Il personale interessato può presentare le proprie osservazioni entro i 5 giorni successivi; il Comandante Generale valuta le osservazioni presentate e compiute le eventuali variazioni rese necessarie alla luce delle osservazioni presentate, pubblica la graduatoria definitiva di norma entro il 20 dicembre, la trasmette al Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale notiziando il personale interessato, le OO.SS. e la RSU.

9. I reinquadramenti del personale fuori uscito a richiesta decorrono non prima del primo lunedì successivo al 6 gennaio dell'anno successivo.

10. Il personale reinquadrato come amministrativo è assegnato di preferenza alla Direzione Polizia Locale.

TITOLO VI°

RICOMPENSE

CAPO I°

RICOMPENSE PER IL PERSONALE DEL CORPO

ART. 65

(RICONOSCIMENTI PER MERITI ECCEZIONALI)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Venezia che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, o che comunque abbiano portato particolare lustro all'immagine del Corpo, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta ed agli atti compiuti, come segue:

- a) elogio del Comandante Generale;
- b) encomio del Sindaco;
- c) encomio solenne del Sindaco;
- d) proposta della Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco, alla Giunta Regionale di conferimento dell'onorificenza regionale per meriti speciali;
- e) proposta della Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco, al Ministero dell'Interno di una onorificenza al valor civile per atti di particolare coraggio.

2. Per la valutazione degli atti meritevoli di riconoscimento e per l'individuazione dei componenti del Corpo ritenuti meritevoli delle forme di apprezzamento previste dal presente Regolamento, è costituita una commissione, presieduta dal Comandante Generale e composta dal Vice Comandante e dal Dirigente del Settore "Risorse Umane" del Corpo e avente come segretario il Responsabile del Servizio Affari Generali e Coordinamento Operativo che esamina tutte le segnalazioni pervenute e formula le proposte al Comandante, al Sindaco e alla Giunta.

3. Possono segnalare azioni degne di essere valutate gli Amministratori (Assessori e Consiglieri Comunali), i Dirigenti del Corpo, i responsabili di Posizione Organizzativa, i responsabili di Unità Operativa Complessa, 5 operatori congiuntamente ovvero i cittadini, singoli o associati.

4. Possono formulare proposte di attribuzione di forme di apprezzamento previste dal comma 1 del presente articolo il Sindaco e l'Assessore delegato alla Polizia Locale.

5. Le forme di apprezzamento previste dal comma 1 del presente articolo sono consegnate in forma ufficiale e solenne in occasione della Festa del Corpo.

6. Agli operatori che si sono distinti per aver svolto attività di servizio anche di tipo ordinario ma dimostrando particolari capacità operative il Comandante Generale, *motu proprio*, può attribuire una lettera di lode.

7. I riconoscimenti di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono registrati nello stato di servizio del personale interessato e pubblicati attraverso un apposito Ordine del Giorno del Comandante Generale.

8. Con provvedimento del Comandante Generale viene approvata la foggia dei distintivi d'onore attestanti l'attribuzione al personale del Corpo di un elogio del Comandante Generale, di un encomio del Sindaco o di un encomio solenne del Sindaco.

ART. 66

(RICONOSCIMENTI PER LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO)

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia una onorificenza per il lungo ed onorevole servizio alle dipendenze dell'Amministrazione, articolata in tre classi:

- A) MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 30 anni;
- B) MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 25 anni;
- C) MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 15 anni.

2. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.

3. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante Generale su istruttoria del Settore "Risorse Umane" del Corpo che verifica l'anzianità di servizio del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

4. Al Comandante Generale l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Sindaco su istruttoria del Settore "Risorse Umane" del Corpo che verifica l'anzianità di servizio e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

5. Le onorificenze sono concesse due volte all'anno il 20 gennaio (ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano), e il 17 giugno (ricorrenza dell'istituzione del Corpo delle Guardie Municipali).

6. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito di più classi dell'onorificenza per il lungo ed onorevole servizio porta sulla divisa solo le insegne di quella di grado più elevato.

7. La foggia delle onorificenze è stabilita dalla Regione Veneto.

8. Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato e pubblicate attraverso un apposito Ordine del Giorno del Comandante Generale.

ART. 67
(RICONOSCIMENTI PER LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO)

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia una onorificenza per il lungo ed onorevole comando, articolata in tre classi:

- A) MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Unità Operativa Complessa, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio per almeno 30 anni;
- B) MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Unità Operativa Complessa, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio per almeno 25 anni;
- C) MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Corpo, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Unità Operativa Complessa, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio per almeno 15 anni.

2. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.

3. Per il computo dell'anzianità di comando di ciascun dipendente si sommano i periodi in cui è stata svolta la funzione di Comandante di Corpo, con il servizio svolto come dirigente, Alta Professionalità, Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Unità Operativa Complessa nonché con i periodi di servizio quale VII e VIII qualifica funzionale nel precedente sistema di classificazione professionale.

4. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante Generale su istruttoria del Settore "Risorse Umane" del Corpo che verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

5. Al Comandante Generale l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Sindaco su istruttoria del Settore "Risorse Umane" del Corpo che verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

6. Le onorificenze sono concesse due volte all'anno il 20 gennaio (ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano), e il 17 giugno (ricorrenza dell'istituzione del Corpo delle Guardie Municipali).

7. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito di più classi dell'onorificenza per il lungo ed onorevole comando porta sulla divisa solo le insegne di quella di grado più elevato.

8. La foggia delle onorificenze è stabilite dalla Regione Veneto.

9. Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato e pubblicate attraverso un apposito Ordine del Giorno del Comandante Generale.

ART. 68

(RICONOSCIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN OCCASIONE DI CALAMITÀ E DISASTRI)

1. In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia un'onorificenza per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri.

2. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Sindaco su proposta del Comandante Generale su conforme istruttoria Settore "Risorse Umane" del Corpo che verifica la partecipazione dei singoli dipendenti del Corpo ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri.

3. Le onorificenze sono concesse due volte all'anno il 20 gennaio (ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano), e il 17 giugno (ricorrenza dell'istituzione del Corpo delle Guardie Municipali).

4. Qualora un appartenente al Corpo sia insignito più volte per la partecipazione ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri porta sulla divisa una sola insegna ma su nastrino della giacca, ovvero sul nastrino della medaglia dove è inserito un numero dorato corrispondente al numero delle decorazioni attribuite al dipendente.

5. La foggia dell'onorificenza è stabilita dalla Regione Veneto.

6. Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato e pubblicate attraverso un apposito Ordine del Giorno del Comandante Generale.

ART. 69

(ALTRI RICONOSCIMENTI)

1. Per il personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia che abbia almeno 35 anni di età e 15 di servizio e che goda della pubblica stima, il Sindaco, su indicazione del Comandante Generale, può proporre al signor Presidente della Repubblica, per il tramite del Prefetto di Venezia la concessione di una onorificenza al Merito della Repubblica.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I°

PREVIDENZE PER I CADUTI IN SERVIZIO

ART. 70

(CADUTI DEL CORPO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Venezia che muoiono per causa di servizio hanno diritto a un rito funebre solenne ed alla successiva sepoltura (o cremazione) con oneri a carico del Corpo.

2. Il 2 novembre, commemorazione dei defunti, viene celebrata una santa messa con la partecipazione della rappresentanza ufficiale del Corpo della Polizia Locale di Venezia e della Città, in memoria di tutti gli appartenenti al Corpo deceduti.

CAPO II°

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

ART. 71

(PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia, al fine di far mantenere ai propri appartenenti la migliore efficienza fisica, promuove e favorisce la loro pratica sportiva, nonché ogni iniziativa finalizzata in tal senso.

ART. 72

(GRUPPO SPORTIVO)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia, per il miglior raggiungimento delle finalità dell'art. 72, promuove la costituzione del Gruppo sportivo e ne sostiene l'attività.

2. Il Comandante Generale, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, favorisce la partecipazione degli atleti del Gruppo Sportivo all'attività agonistica organizzata dall'Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia anche con speciali permessi o rimodulazione dei turni di servizio.

3. Nei capitoli di bilancio di previsione del Centro di spesa del Corpo della Polizia Locale di Venezia viene stanziato annualmente un contributo all'attività del Gruppo Sportivo.

4. Al Gruppo sportivo è fatto assoluto divieto di ricevere dazioni di qualsiasi natura da parte di soggetti economici operanti nel territorio del Comune di Venezia e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa.

CAPO III°

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

ART. 73

(ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia favorisce l'adesione dei propri appartenenti alle Associazioni Professionali della Polizia Locale, che sono luogo privilegiato di formazione e auto formazione attraverso lo scambio di esperienze professionali.

2. Il Comandante Generale, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, favorisce la partecipazione degli appartenenti al Corpo agli incontri formativi organizzati dalle Associazioni Professionali.

ART. 74

(ASSOCIAZIONE VIGILI URBANI PENSIONATI DI VENEZIA)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia favorisce l'attività dell'Associazione tra operatori del Corpo in quiescenza che costituisce luogo privilegiato per la trasmissione tra le generazioni della storia e delle tradizioni della Polizia Locale di Venezia.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Corpo ospita e supporta nei propri locali l'attività dell'Associazione Vigili urbani pensionati di Venezia.

CAPO IV°

DISTINTIVI DI GRADO E DI FUNZIONE

ART. 75

(DISTINTIVI DI GRADO)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia adotta distintivi di grado e denominazioni coerenti con quelli previsti dalla normativa della Regione del Veneto, avendo cura di mantenere una omogeneità con quelli adottati dalle Forze di Polizia dello Stato.

2. In coerenza con i principi statuiti dal comma 1 sono approvati i distintivi di grado di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. I distintivi di grado acquisiti anche in ragione di particolari incarichi di responsabilità all'interno del Corpo vengono mantenuti anche in caso di cessazione degli incarichi che gli hanno originati.

ART. 76
(STEMMI DI FUNZIONE)

1. Il Corpo della Polizia Locale di Venezia adotta gli stemmi omerali di funzione previsti dalla normativa della Regione del Veneto.

CAPO V°
ACCESSO AGLI ATTI E POTERE SOSTITUTIVO

ART. 77
(ACCESSO AGLI ATTI)

1. Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive integrazioni e modificazioni è escluso l'accesso ai documenti sotto elencati:

- a) ordini di servizio quotidiani emanati ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento, prima della loro completa attuazione
- b) ordini di servizio contenenti la definizione di modalità operative del Corpo; durante il periodo della loro vigenza
- c) atti di polizia giudiziaria.

2. L'accesso formale è consentito a coloro che ne facciano formale istanza motivata.

3. Non sono ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato all'operato del Corpo della Polizia Locale di Venezia e/o dei suoi appartenenti.

ART. 78
(UFFICIO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

1. All'interno del Servizio "Sanzioni amministrative e contenzioso" del Corpo della Polizia Locale di Venezia è individuato, dall'organigramma approvato dalla Giunta Comunale e dal relativo funzionigramma, l'Unità Operativa Complessa competente ad istruire le richieste di accesso ai documenti ed alle informazioni; detto ufficio tratta le richieste di accesso ai documenti e la pubblicità degli atti e delle attività della Polizia Locale, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 79

(TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO)

1. Il Comandante Generale è il titolare del potere sostitutivo per inerzia dei dirigenti e di ogni altro appartenente al Corpo della Polizia Locale di Venezia rispetto ai termini dei procedimenti amministrativi così come previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Supporta l'azione del Comandante Generale quale titolare del potere sostitutivo il Settore "Affari Interni" curando le relative istruttorie.

CAPO VII° NORME FINALI

ART. 80 (ABROGAZIONI)





1. È abrogato il regolamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 3 marzo 1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni, esclusi gli articoli sull'armamento che saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 81 (ENTRATA IN VIGORE)





1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Venezia.

2. Copia del presente regolamento è trasmessa al Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto di Venezia.

ALLEGATO A - DISTINTIVI DI GRADO

| CATEGORIA - C - | DISTINTIVI DI GRADO | |
|---|---|--|
| <p>AGENTE</p> |  | <p>Nessun distintivo</p> <p>Soggolo nero semplice</p> |
| <p>AGENTE SCELTO con almeno 5 anni di anzianità di servizio</p> |  | <p>V (1 chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |
| <p>ASSISTENTE con almeno 15 anni anzianità di servizio</p> |  | <p>DOPPIA V (2 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |
| <p>ASSISTENTE SCELTO con almeno 25 anni di anzianità di servizio</p> |  | <p>TRIPLA V (3 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato)</p> <p>Fascia nera lucida con barra azzurra</p> |

| CATEGORIA - C - | DISTINTIVI DI GRADO | |
|--|---|---|
| <p>ISTRUTTORE <i>(ex VI q.f. DPR 347/83)</i></p> |  | <p>2 BARRE argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</p> <p>Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 2 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>ISTRUTTORE CAPO <i>(ex VI q.f. DPR 347/83)</i> con almeno 10 anni di anzianità nel grado</p> |  | <p>3 BARRE argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</p> <p>Fascia argentata con profilo centrale azzurro e 3 barre con profilo centrale azzurro</p> |

| CATEGORIA - D - | DISTINTIVO DI GRADO | |
|---|--|--|
| <p>ISPETTORE</p> |  | <p>1 STELLA dorata</p> <p>Fascia dorata e 1 barra con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>VICE COMMISSARIO (responsabile di unità operativa complessa o con almeno 5 anni di anzianità con il grado di ispettore.)</p> |  | <p>2 STELLE dorate</p> <p>Fascia dorata e 2 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO (responsabile di unità operativa complessa da 5 anni ovvero con almeno 10 anni di anzianità nel grado di vice commissario)</p> |  | <p>3 STELLE dorate</p> <p>Fascia dorata e 3 barre con profilo centrale azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO PRINCIPALE (D3 giuridico e/o responsabile di servizio con incarico di posizione organizzativa – il grado viene mantenuto in caso di cessazione dall'incarico)</p> |  | <p>1 TORRE + 1 STELLA dorata</p> <p>Cordone dorato con 1 barra con profili laterali azzurri</p> |
| CATEGORIA - D - | DISTINTIVO DI GRADO | |





COMMISSARIO CAPO

(D3 giuridico e/o responsabile di servizio con incarico di posizione organizzativa con almeno 5 anni nel grado di commissario principale– il grado viene mantenuto in caso di cessazione dall’incarico)



**1 TORRE + 2 STELLE
dorate**

Cordone dorato con 2 barre
bordate in azzurro

| DIRIGENTI | DISTINTIVO DI GRADO | |
|--|--|---|
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE</p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button, three gold stars, and a gold tower emblem. Below it is a gold braided cord with three blue stripes.</p> | <p>1 TORRE + 3 STELLE dorate</p> <p>Cordone dorato con 3 barre bordate in azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE <i>(che abbia in precedenza ricoperto l'incarico di Comandante Generale)</i></p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button, one gold star, and a gold Greek key pattern. Below it is a gold braided cord with one blue stripe.</p> | <p>GRECA dorata + 1 STELLA dorata</p> <p>Treccia dorata e una barra bordata in azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE VICE COMANDANTE</p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button, three gold stars, and a gold tower emblem. Below it is a gold braided cord with three blue stripes.</p> | <p>1 TORRE + 3 STELLE dorate con bordo azzurro</p> <p>Cordone dorato con 3 barre bordate in azzurro</p> |
| <p>COMMISSARIO SUPERIORE VICE COMANDANTE <i>(che abbia in precedenza ricoperto l'incarico di Comandante Generale)</i></p> |  <p>The image shows a dark blue shoulder epaulet with a gold button, one gold star with a blue border, and a gold Greek key pattern. Below it is a gold braided cord with one blue stripe.</p> | <p>GRECA dorata + 1 STELLA dorata bordata in azzurro</p> <p>Treccia dorata e una barra bordata azzurro</p> |

| DIRIGENTI | <i>DISTINTIVO DI GRADO</i> | |
|--------------------------------|--|--|
| COMANDANTE GENERALE |  | <p>GRECA dorata + 1 STELLA dorata bordata in rosso</p> <p>Treccia dorata e una barra bordata in rosso</p> |